

ERRENERGIA S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

adottato dal Consiglio di Amministrazione di

ERRENERGIA S.r.l. in data 21.02.2017

Parte Speciale A – Analisi per Reati

INDICE DELLE REVISIONI

REV.	DATA	§§ MODIFICATI	DESCRIZIONE MODIFICHE
0.0		00	Emissione per uso

INDICE

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
1.1 Introduzione	7
1.2 La fattispecie di reato rilevanti	7
1.3 Considerazioni di ordine generale sui reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ambito della normativa di cui al Dlgs. 231/2001	12
1.5 Le attività sensibili ex artt. 24, 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001 nelle aree attinenti le attività di Errenergia	14
1.6 Ruoli e Responsabilità.....	17
1.7 Principi generali di comportamento.....	19
1.8 Presidi di controllo specifici.....	22
1.8.1 Presidi in materia di acquisizione e/o gestione di concessioni e autorizzazioni; contributi/sovvenzioni/finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	22
1.8.2 Presidi in materia di gestione della partecipazione a procedure competitive e/o gestione di rapporti con la PA per affidamenti diretti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.8.3 Presidi in materia di Visite Ispettive	23
1.8.4 Presidi nella gestione dei contenziosi giudiziari o stragiudiziali o procedimenti arbitrali in cui sia parte una Pubblica Amministrazione.....	24
1.8.5 Presidi nell'ambito di attività non strettamente attinenti all'ambito dei rapporti con la PA e altre Autorità ma potenzialmente strumentali alla commissione dei reati contro la PA	25
1.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	28
2. I REATI SOCIETARI	29
2.1 Introduzione	29
2.2 Le fattispecie di reato rilevanti.....	29
2.3 Le attività sensibili ex art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001	37
2.4 Ruoli e Responsabilità	39
2.5 Principi generali di comportamento.....	40
2.6 Presidi di controllo	42
2.6.1. Contabilità generale e predisposizione del Bilancio d'esercizio	42
2.6.2. Reporting.....	44
2.6.3 Presidi a tutela del capitale sociale.....	44
2.6.4 Presidi a tutela del regolare funzionamento della Società	45
2.6.5 Presidi di controllo nell'ambito delle attività infragruppo.....	45

2.6.6 Presidi di controllo specifici contro il reato di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.).....	45
2.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	48
3. REATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALE	49
3.1.1 Le fattispecie di reato rilevanti	49
3.1.2 I reati tributari.....	51
3.2 Le attività sensibili ex art. 24 ter	54
3.3 Ruoli e Responsabilità	55
3.4. Principi generali di comportamento.....	55
3.5 Presidi di controllo	57
3.5.1 Presidi di controllo in merito ai rischi di associazione volta al compimento di reati tributari	58
3.5.2 Presidi di controllo per la prevenzione del reato di associazione a delinquere nell'ambito delle attività infragruppo.....	59
3.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	60
4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO.....	61
4.1 Le fattispecie rilevanti ex art. 25 octies del DLgs. 231/2001	61
4.2 Le attività sensibili ex artt. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.....	63
4.3 Ruoli e Responsabilità	63
4.4 Principi generali di comportamento.....	65
4.5 Presidi di controllo per i Reati di riciclaggio in genere	66
4.5.1 Presidi di controllo per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio nell'ambito delle attività infragruppo.....	67
4.5.2 Particolari presidi di controllo per i reati di autoriciclaggio.....	67
4.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	69
5. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	70
5.1 Le fattispecie di reato rilevanti	70
5.2 Le attività sensibili ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001	73
5.3 Ruoli e Responsabilità	74
5.4 Principi generali di comportamento.....	74
5.5 Presidi di controllo.....	76
5.5.1 Nomina dei responsabili e comunicazione agli enti competenti	78
5.5.2 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	78

5.5.3	Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.....	79
5.5.4	Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	80
5.5.5	Sorveglianza sanitaria.....	81
5.5.6	Informazione e formazione dei lavoratori.....	82
5.5.7	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	82
5.5.8	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	82
5.5.9	Verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	83
5.5.10	Sorveglianza e sistema disciplinare.....	83
5.6	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	84
6.	REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	85
6.1	Fattispecie rilevante ex art. 25 decies DLgs 231/2001	85
6.2	Le attività sensibili ex artt. 25 decies del D.Lgs. 231/2001	85
6.3	Ruoli e Responsabilità	85
6.4	Protocolli comportamentali	86
6.5	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	86
7.	DELITTI INFORMATICI	88
7.1	Le fattispecie di reato rilevanti ex art. 24 bis del DLgs 231/2001	88
7.3	Ruoli e Responsabilità	92
7.4	Principi generali di comportamento.....	93
7.5	Presidi di controllo	96
7.6	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	97
8.	REATI AMBIENTALI.....	98
8.1	Premessa	98
8.2	Le attività sensibili ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001	101
8.3	Ruoli e Responsabilità	102
8.5	Presidi di controllo	103
8.6	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	104
9.	IMPIEGO LAVORATORI IRREGOLARI	105
9.1	Fattispecie rilevante ex art 25-duodecies	105
9.2	Le Attività Sensibili ex art 25-duodecies	105
9.3	Destinatari.....	106

9.4	Principi generali di comportamento.....	106
9.5	Presidi specifici	107
9.6	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	108

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Introduzione

Tra le tematiche più sensibili ai sensi e per gli effetti del DLgs. 231/2001 c'è sicuramente quella della prevenzione dei reati contro la PA, con il fine ultimo non solo e non tanto di salvaguardare il "buon nome" dell'Amministrazione e il sano funzionamento della macchina burocratica statale, quanto piuttosto con il fine di tutelare il buon andamento dell'economia e proteggere dunque il sistema economico da disfunzioni che premiando reti di corruzione possano soffocare l'economia sana e spingere verso il basso efficienza e produttività.

Ciascuna Società dalla sua costituzione (registrazione agli uffici competenti per territorio, richieste di autorizzazioni, pagamento di tasse e imposte, adempimenti previdenziali e assicurativi,) e fino alla data della sua eventuale cessazione ha costantemente contatto con le Amministrazioni Pubbliche; le azioni di contatto diventano particolarmente frequenti e sensibili nelle ipotesi in cui l'ente acceda a contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni concesse dalla PA, ovvero nei casi in cui l'ente svolga attività di produzione di beni e/o servizi per PA e si ponga pertanto in qualità di contraente nei confronti della PA, partecipando a procedure competitive o ad altre forme di selezione.

Di seguito si analizzeranno, tra le fattispecie di reato contro la PA previste dalla legge quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, in modo particolare quelle per le quali in sede di Risk Assessment si sono rilevati concreti rischi di realizzazione.

Si partirà da una descrizione della fattispecie di reato, corredata da precisazioni in merito alle fattispecie tratte dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria.

L'analisi delle singole fattispecie verrà poi calata nella realtà aziendale di Errenergia e verrà svolto, per aree di rischio, un esame delle cd. attività sensibili. Con riferimento alle singole Attività Sensibili verranno individuate in concreto verranno individuati elementi di presidio.

1.2 La fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si elencano, tra le fattispecie di reato contro la PA previste dalla legge quali reati presupposto della responsabilità dell'ente (ex artt. 24 e 25 del DLg 231/2001), in particolare quelle per le quali in sede di Risk Assessment si sono rilevati concreti rischi di realizzazione.

- Malversazione ai danni dello Stato (ex art. 316 bis cp)

Errenergia srl

- Indebita percezione di erogazioni (ex art. 316 ter cp)
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (ex art. 640 cp, co. 2, n. 1 cp)
- Truffa aggravata diretta al conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis cp)
- Frode informatica in danno della PA (ex art. 640 ter cp)
- Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p. - 320 c.p. – 321 cp)
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – 319 bis– 320 cp – 321 cp)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 - bis c.p.).

Di seguito, si riporta una breve esplicazione dei suddetti reati e delle relative modalità attuative.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

In merito alle possibili modalità di commissione del reato di malversazione: tale reato può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti

pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

In merito alle possibili modalità di commissione del reato di indebita percezione di erogazioni: quali soggetti attivi del reato vengono in considerazione, in primo luogo, coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione, pertanto i soggetti con procura esterna e il settore dell'alta amministrazione. Posto che gli strumenti per la commissione del reato consistono, tipicamente, nella produzione di documenti attestanti condizioni non vere o nell'omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento dei contributi, il reato, però, può essere commesso anche, in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna, da chi predisporre i documenti o fornisce i dati richiesti (compresi i consulenti della Società).

Si rappresenta che per costante giurisprudenza rientra nella fattispecie di cui trattasi anche l'ipotesi di indebita percezione di contributi in conto energia erogati dal Gestore Servizi Energetici (GSE), posta la sua natura di società totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o società in controllo pubblico). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nei rapporti con il Gestore Servizi Energetici (GSE), posta la sua natura di società totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di predisposizione di documenti si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società. La fattispecie dell'art. 640, co. 2 n. 1, è evidentemente una fattispecie "residuale" nella quale possono ricadere comportamenti non rientranti nelle ipotesi di malversazione, indebita percezione, ovvero truffa aggravata ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale reato potrebbe essere integrato anche nell'ipotesi in cui i documenti in cui si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri riguardanti dati da trasmettere agli enti pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti. A questo proposito, valga pena di aggiungere che, secondo certa giurisprudenza e dottrina, laddove venisse integrata la fattispecie della frode fiscale di cui al DLgs. 74/2000, in ragione della specialità di quest'ultima norma rispetto a quella dell'Art. 640, co. 2 n. 1, non risulterebbe integrato anche il reato in questione e pertanto non potrebbe essere chiamato in giudizio l'ente.

Errenergia srl

Per concludere, occorre precisare come tale tipologia di reato possa essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Si rappresenta che per costante giurisprudenza rientra nella fattispecie di cui trattasi anche l'ipotesi di truffa posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni di contributi in conto energia, incentivi e/o altre forme di finanziamento da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), posta la sua natura di società totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Una pena più grave è prevista poi nel caso in cui la frode informatica implichi il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale di un soggetto, con conseguente danno per una o più persone.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-321 c.p.)

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o

Errenergia srl

ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore.

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è costretto a subire, senza alcuna alternativa (*metus publicae potestatis*), la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di favorire o danneggiare una parte nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche tale reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322 bis cp prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

1.3 Considerazioni di ordine generale sui reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ambito della normativa di cui al Dlgs. 231/2001

Dai principali tratti salienti delle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione previste dal DLgs. 231/2001 oltre che dal fatto che le stesse siano contemplati nell'ambito di due articoli distinti, artt. 24 e 25, intitolati rispettivamente "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblici" e "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" si evince che trattasi in realtà di fattispecie piuttosto diverse tra loro, mentre le prime infatti presuppongono soltanto l'esistenza di rapporti o contatti con la PA; le seconde, implicano il necessario coinvolgimento nelle attività delittuose di un soggetto particolarmente qualificato, e, in particolare, di un pubblico ufficiale ovvero di un incaricato di pubblico servizio (si parla in proposito di reato propri ovvero reati che possono essere realizzati solo con la partecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio).

In particolare per le fattispecie di cui all'art. 25, pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio occorre tener presente che:

i. la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);

ii. sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

Fatta questa precisazione, si ritiene opportuno in questa sede soffermarci un attimo su alcune novità introdotte di recente dalla L. 190/2012 (cd. Legge Severino) che ha introdotto la fattispecie del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, e ha riformulato la vecchia corruzione per atto proprio che è divenuta oggi Corruzione per esercizio della funzione.

La fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità è stata prevista dalla L. 190/2012, che, distinguendola da quella della concussione, ha previsto in caso di "induzione" la punibilità anche del soggetto "indotto". Si ritiene utile richiamare a questo proposito alcune precisazioni fatte dalla sent. 12228/2014 S.U. Corte Cassazione in merito ad alcune diverse caratteristiche strutturali delle fattispecie di concussione e induzione, da un lato, e corruzione, dall'altro. In particolare, come pure espressamente richiamato dalle Linee Guida di Confindustria:

- la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su

un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

L'introduzione della punibilità anche del soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), amplia significativamente le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio che tenderanno a comprendere, sempre più, tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici.

Un altro ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novella dell'articolo 318 del codice penale che prevede l'ipotesi di Corruzione per l'esercizio della funzione. Con questa ipotesi, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel novellato articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Esauriti questi richiami alle principali novità normative introdotte L. 190/2012, per darne un chiaro completo e utile in questa sede, occorre precisare che la suddetta legge, oltre a prevedere nuove fattispecie di reati contro la PA, in buona parte espressamente richiamate come reati presupposto di responsabilità per gli enti, ha inasprito le sanzioni per le persone fisiche e per le imprese.

In linea con questo generale inasprimento, e dunque, con una lotta maggiore ai reati di cui ci si occupa sono anche le recenti innovazioni normative introdotte in materia dalla L. 59/2015 entrata in vigore a giugno 2015. Tra queste, si rilevano in particolar modo gli inasprimenti di alcune sanzioni e, in particolare dei limiti di durata minima e massima dell'incapacità di contrattare con la P.A che passano a 3 e 5 anni (rispetto alle previsioni precedenti di un anno e tre anni). Questa norma legge alla luce delle altre novità normative degli utili tempi non fanno altre che confermare l'intenzione del legislatore di intensificare gli strumenti di lotta alla corruzione e, tra questi, quello della responsabilità amministrativa degli enti. Ciascuna società dovrà prestare sempre più attenzione all'operare dei suoi apicali e dei suoi sottoposti, svolgendo quasi un ruolo di avanposto di tutela della legalità e prevenzione del crimine.

1.4 Le attività sensibili ex artt. 24, 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001 nelle aree attinenti le attività di Errenergia

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex artt. 24, 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza:

- gestione delle attività concernenti la richiesta ed il rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni (es. per autorizzazioni alla derivazione di acque pubbliche, autorizzazioni edilizie, etc);
- gestione di rapporti con Pubbliche Amministrazioni, con Organismi di diritto pubblico e “imprese pubbliche” (esempio il GSE e/o le municipalizzate, ovvero gli enti previdenziali) relativi a richieste e godimento a qualsiasi titolo di finanziamenti pubblici (ad esempio per investimenti per la produzione, ricerca e innovazione); ovvero di benefici fiscali, contributivi, etc., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici (ad esempio richiesta e gestione, nell’ambito della gestione del personale, di finanziamenti agevolati o altri finanziamenti pubblici ottenuti sotto forma di contributi per la formazione del personale; ovvero finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata);
- gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, anche tramite consulenti esterni;
- gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, ecc.);
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), e dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio in materia;
- gestione dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestione e smaltimento dei rifiuti;
- gestione dei rapporti con le Authorities (ad es. Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, ecc.)
- gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo del processo produttivo, dell’ambiente di lavoro e della qualità finale di prodotto volte a garantire l’idoneità dell’intero o parziale ciclo produttivo e logistico della Società;
- gestione di qualsivoglia altro rapporto con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per adempimenti normativi, amministrativi e societari (registrazioni societarie, iscrizioni, depositi procure,....);
- gestione di attività di accertamento e ispezione da parte della PA (Amministrazione Finanziaria, Enti Previdenziali, Autorità di Vigilanza, ...);
- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;

- processo di gestione e trasmissione dati per via telematica alle PA.

In merito ragione delle modalità attraverso le quali è possibile addivenire alla commissione del reato di corruzione e di induzione a dare o promettere (artt. 318-319-319 quater – 319 ter- 321 cp), oltre a quelle sopra indicate, che sono strettamente attinenti alla gestione dei rapporti con le PA, ci sono diverse le aree di attività che potrebbero essere coinvolte dalla commissione di reati e rispetto alle quali occorre dunque fare un'analisi dei rischi e prevedere dei protocolli specifici.

Innanzitutto, nella sua manifestazione di scuola, il reato di corruzione è compiuto quando il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro: in questo caso la commissione del reato prevederebbe il reperimento dei fondi necessari, situazione questa che potrebbe coinvolgere direttamente il settore amministrativo della Società: il passo successivo potrebbe essere un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale.

Il corrispettivo della corruzione potrebbe, però essere pagato al funzionario corrotto anche sotto altre forme rispetto ad un pagamento "diretto": ad esempio, con cessione di beni o servizi a prezzi scontati; oppure con acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati; ovvero con altre forme di pagamento per operazioni, in tutto o in parte, inesistenti; come pure attraverso altre forme di utilità, inclusa l'assunzione di personale; ed, addirittura, come pure si è verificato in lacune situazioni attenzionate negli ultimi anni dai giudici, attraverso più complessi sistemi di attribuzioni di quote di società appositamente costituite.

La Società ritiene pertanto "sensibili" anche le aree nelle quali possono essere svolte le seguenti **attività strumentali**:

- selezione e assunzione di persone vicine ai dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, dei quali si intendono ottenere i favori;
- omaggi a dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione;
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione;
- incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad esempio, creando fondi, remunerando la prestazione di servizi con corrispettivi superiori a quelli di mercato) o a persone/società gradite ai dipendenti e/o ai funzionari della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori;
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad esempio, creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti e ai funzionari della Pubblica Amministrazione);
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la provvista da destinarsi a dipendenti o funzionari della Pubblica Amministrazione.

- gestione dei rapporti intercompany: è possibile infatti che un'utilità, come l'assunzione di persone vicine a funzionari della PA possa essere fatta transitare attraverso altre società di un gruppo di imprese
- gestione degli investimenti, ad esempio costituzione di società al fine di generare provviste di denaro o comunque di pagare il prezzo di corruzioni.

1.5 Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti alle aree di rischio di reati contro la PA, come sopra evidenziate prevedono il coinvolgimento dei ruoli aziendali evidenziati nella tabella di seguito:

-

Area a rischio Reati contro la PA	Ruoli aziendali coinvolti
Gestione delle richieste di autorizzazione e di licenze	Amministratore Delegato Presidente Ufficio Legale/Business Development
Gestione rapporti con GSE e/o altre imprese pubbliche e/o PA	Amministratore Delegato Presidente Ufficio Legale/Business Development
Gestione Rapporti con PA per adempimenti amministrazione del personale	Amministratore Delegato Presidente Ufficio Risorse Umane (esternalizzato)
Salute e Sicurezza sul Lavoro	Amministratore Delegato RSPP Manager Impianti

Gestione adempimenti ambientali legate allo smaltimento rifiuti	Amministratore Delegato Presidente
Gestione delle spese di rappresentanza	Amministratore Delegato Presidente Manager Impianti
Donazioni e altre liberalità	Amministratore Delegato Presidente
Gestione rapporti con amministrazione finanziaria	Amministratore Delegato Presidente Ufficio Amministrazione e Contabilità (esternalizzato)
Gestione del Contenzioso	Amministratore Delegato Presidente Consulente Legale
Verifiche Ispettive	Amministratore Delegato Presidente
Acquisti di Beni, Servizi e Consulenze	Amministratore Delegato Presidente Manager Impianti Segreteria
Tesoreria	Amministratore Delegato Ufficio Amministrazione e Contabilità (esternalizzato) Segreteria

Amministrazione del personale	Amministratore Delegato Ufficio Risorse Umane (esternalizzato) Ufficio Amministrazione e Contabilità (esternalizzato) RSPP
Selezione e assunzione del Personale	Amministratore Delegato Presidente Ufficio Risorse Umane (esternalizzato)
Contabilità Fornitori	Amministratore Delegato Segreteria Ufficio Amministrazione e Contabilità (esternalizzato)
Amministrazione Contabilità e Bilancio	Amministratore Delegato Presidente Consiglieri Ufficio Amministrazione e Contabilità (esternalizzato)

Resta inteso che il compimento di reati contro la PA potrebbe vedere il coinvolgimento di altri dipendenti della Società coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte.

Possono altresì essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, anche i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

In particolare si rappresenta che la Società Errenergia per tutte le attività esternalizzate alla Capogruppo, mantiene sempre un'attività di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione degli incarichi conferiti, e, in generale, si impegna ad inserire in tutti i rapporti contrattuali con terzi, comprese le società del Gruppo Bona Dea le "clausole contrattuali 231", come da Protocollo allegato.

1.6 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, devono attenersi.

- Coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di una delega in tal senso, in cui siano specificati in modo chiaro i limiti e l'oggetto della delega. I poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, e nel rispetto delle procedure aziendali e dei livelli di poteri e autorizzazione ivi previsti. Il sistema delle deleghe e delle procure deve conciliare la posizione di ciascun soggetto, e la relativa responsabilità, con i poteri conferiti. In ogni caso, qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e le procure devono essere immediatamente revocate.
- In caso di rapporti con la PA gestiti tramite soggetti esterni (è il caso dei consulenti e dei revisori), gli stessi devono impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel codice etico, nel presente Modello e nelle disposizioni di legge nazionali ed estere.
- Ogni operazione deve essere sempre verificabile e documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e di individuare il soggetto che ha autorizzato, registrato, effettuato e verificato l'operazione stessa.
- La Società e i destinatari del Modello coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, devono attenersi dunque ai seguenti precetti:
 - assicurare che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari avvengano nell'assoluto rispetto di
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo;
 - e che siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri.
 - stabilire un sistema di deleghe e procure congruo rispetto ai ruoli e alle responsabilità da ciascuno assunte e rispetto alla rilevanza delle operazioni economiche svolte;
 - assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
 - sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione al fine di verificarla ed approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
 - prevedere, nei limiti di non danneggiare l'organizzazione, operatori differenti nelle diverse fasi dei Processi Sensibili di cui sopra (es. redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento, della sovvenzione, etc.);

Errenergia srl

- identificare formalmente del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Operazione Sensibile; particolare attenzione andrà posta per i rapporti di consulenza aventi ad oggetto "attività di relazioni istituzionali".
- nominare da un responsabile interno per ogni Operazione Sensibile;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo e la riservatezza dei dati conservati;
- garantire, in caso di visite ispettive, che a rappresentare la Società siano i soggetti autorizzati dalla stessa in base al sistema di procure e deleghe in essere e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;
- assicurare che dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, contengano solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;
- assicurarsi che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai processi sensibili pongano particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- assicurarsi che i contratti con i consulenti rapporti a) siano formalizzati per iscritto; b) che i relativi compensi siano conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato; c) che nei contratti con questi soggetti terzi siano disciplinate le conseguenze della violazione del DLgs 231/2001.;
- assicurarsi che i contratti con i fornitori ed i partners a) siano redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale; b) che i relativi compensi sino conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal fornitore in linea con le condizioni di mercato; b) che nei contratti con questi soggetti terzi siano essere disciplinate le conseguenze della violazione del DLgs 231/2001.;
- adoperarsi affinché nessun pagamento in contanti possa essere effettuato oltre l'importo di € 1.000, salvo casi di comprovate esigenze operative che andranno adeguatamente documentati

È fatto esplicito divieto di:

Errenergia srl

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o omaggi (ad eccezione di quelli rientranti nella pratica commerciale usuale) o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini;
- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio che non rientrino nella pratica commerciale usuale;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- impedire o turbare gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

1.7 Presidi di controllo specifici

Si elencano, di seguito, i principali presidi di controllo nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

1.7.1 Presidi in materia di acquisizione e/o gestione di concessioni e autorizzazioni; contributi/sovvenzioni/finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso ad autorizzazioni e concessioni, ovvero a contributi e/o finanziamenti erogati da Soggetti Pubblici, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.

- specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere ad autorizzazioni e concessioni e/o alla contribuzione e/o finanziamento o altri benefici, anche non strettamente economici (ad esempio iscrizione alle *white list*, concessione del *rating di legalità*).
- l'individuazione della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, anche in sede di eventuali ispezioni, cui conferire apposita delega e procura, e stabilendo specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza.
- la formale attestazione della documentazione da produrre in fase di richiesta di acquisizione del contributo ed in fase di rendicontazione da parte dei soggetti competenti.
- il reperimento e la conservazione della documentazione idonea ad attestare la veridicità delle dichiarazioni da produrre in fase di richiesta di benefici ed in fase di rendicontazione a fronte di benefici economici;
- le modalità di registrazione contabile dei fondi acquisiti e di monitoraggio della destinazione dei fondi, prevedendo una reportistica all'Amministratore Delegato.
- l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione delle autorizzazioni e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza presso la Società.
- In caso di **rapporti con la PA gestiti tramite soggetti esterni** i rapporti con questi ultimi devono essere formalizzati per iscritto e i relativi compensi devono essere conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato. Nei contratti con questi soggetti terzi devono essere disciplinate le conseguenze della violazione del DLgs 231/2001.
- **Sistema di controlli interno all'azienda** che, **ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA**, preveda:
 - un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
 - la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;
 - il rispetto della normativa sulla privacy.

1.7.2 Presidi in materia di Visite Ispettive

Errenergia srl

- Formalizzazione di un registro elettronico in cui sono annotati gli accessi alla società da parte di terze parti e, in particolare, di Funzionari pubblici, con indicazione dei nominativi, dell'orario di accesso e di uscita e l'Ente di appartenenza.
- Formalizzazione di un elenco delle persone che devono essere contattate in caso di visita ispettiva.
- Formalizzazione delle risultanze delle visite ispettive all'interno di appositi verbali.
- Sottoscrizione del verbale redatto dagli ispettori da parte del soggetto dotato di opportuni poteri o da questi opportunamente delegato; in caso di eventuali contestazioni da parte della Società sono mosse rigorosamente per iscritto.
- Verifica dei documenti prodotti nell'ambito della visita da parte dei soggetti opportunamente delegati.
- Trasmissione dell'esito delle verifiche, unitamente a copia del verbale di ispezione, all'Amministratore Delegato e all'OdV;
- Definizione e archiviazione di un elenco di documenti prodotti nell'ambito della visita ispettiva.
- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione delle visite ispettive presso la Società.
- Predisposizione di apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

1.7.3 Presidi nella gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali o procedimenti arbitrari in cui sia parte una Pubblica Amministrazione

Posto che una più precisa disamina dell'attività di gestione del contenzioso è contenuta nell'apposito Protocollo Gestione del contenzioso, di seguito si individuano alcuni presidi volti a prevenire la commissione di reati in ipotesi in cui controparte di un contenzioso sia una Pubblica Amministrazione:

- Individuazione e segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale.
- Individuazione di modalità e i termini per la repentina trasmissione della contestazione dalla funzione deputata alla ricezione al CdA.
- Predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile, con finalità di verifica e coordinamento reciproco.
- Previsione di un'apposita procura ad litem, che contempra il potere di conciliare o transigere la controversia in capo al soggetto chiamato a condurre eventuali trattative in tal senso;
- Idonea modalità di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per cui la scelta è stata effettuata.

1.7.4 Presidi nell'ambito di attività non strettamente attinenti all'ambito dei rapporti con la PA e altre Autorità ma potenzialmente strumentali alla commissione dei reati contro la PA

Al fine di contenere i rischi che i reati sopra indicati vengano commessi attraverso attività non strettamente attinenti all'ambito dei rapporti con la PA e altre Autorità, la Società, adotta protocolli rilevanti anche in relazione ad altri processi aziendali.

Affinché non si generino "utilità" o in genere forme di vantaggio indebito in capo a pubblici funzionari o esercenti pubblici servizi (e a persone a loro vicine) anche in forme diverse dalla dazione diretta di denaro, altri protocolli, di seguito sinteticamente richiamati, sono stabiliti, in particolare, la selezione, assunzione e gestione del personale, i rapporti con fornitori e consulenti, i rimborsi spese, le spese di rappresentanza, le donazioni, gli omaggi e le liberalità e, in genere, i flussi monetari e finanziari, le attività di governance e gli investimenti, e, per finire, i rapporti intercompany.

In particolare, in merito alla Gestione delle Risorse Umane, e al processo di selezione e assunzione di personale al fine di ridurre il rischio di compimento di atti corruttivi e, in particolare, il rischio che assunzioni di persone vicine ai dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione possano rappresentare il prezzo di attività corruttive, i protocolli prevedono che:

- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo;
- nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
- prima dell'assunzione, siano preventivamente accertati, valutati e registrati i rapporti di parentela e, in genere, i rapporti diretti e indiretti tra il candidato e la Pubblica Amministrazione
- nei casi di assunzione di soggetti con i suddetti rapporti, l'assunzione è comunicata all'Organismo di Vigilanza.
- Le assunzioni di persone con particolari parentele con persone che ricoprano significativi incarichi in PA sono comunicate anche alle altre società del Gruppo.

Nell'ambito della gestione del personale, particolare attenzione andrà prestata affinché i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate.

In merito alla formazione del personale, attenzione si rivolgerà al fatto che siano adeguatamente svolte tutte le attività formative per cui è stato chiesto ed ottenuto un finanziamento/contributo ad Enti Pubblici anche europei (rischio malversazione);

Errenergia srl

- che per conseguire contributi alla formazione non si utilizzino dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere ovvero si omettano informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato);
- che in genere per far conseguire alla Società, contributi si utilizzino artifici o raggiri, inducendo in errore pubblici funzionari, il tutto al fine di ottenere un ingiusto profitto ai danni della Pubblica Amministrazione (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

In merito ai rimborsi spese, i protocolli prevedono che gli stessi sia sempre effettuati sulla base di idonea documentazione, tracciabile e documentata.

- Autorizzazione dell'eventuale "fondo spese" riconosciuto al dipendente da parte dell'Amministratore Delegato.
- Autorizzazione della nota spese del dipendente da parte del Responsabile gerarchico di riferimento.
- Autorizzazione alla liquidazione della nota spese dei dipendenti da parte del dell'Amministratore Delegato tramite sottoscrizione del modulo nota spese.
- Verifica, da parte del Responsabile gerarchico di riferimento, dell'inerenza delle spese sostenute dai dipendenti, prima di autorizzarne la richiesta di rimborso.
- Verifica, da parte della Segreteria, della completezza e regolarità dei giustificativi.
- Riconciliazione delle spese effettuate mediante carta di credito aziendale con gli estratti conti della carta di credito.
- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dei rimborsi spesa a cura della Società.

In merito alle spese per omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni, queste devono essere sempre autorizzate dal vertice della società e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle eventuali sponsorizzazioni e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti deputati all'autorizzazione e al controllo di tali spese.
- la formale indicazione dei beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni.
- la tipologia delle spese sostenibili di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle eventuali sponsorizzazioni.
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle eventuali sponsorizzazioni, prevedendo specifiche soglie di autorizzazione.

Errenergia srl

- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le somme contabilizzate.
- la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi.

In merito alla predisposizione del bilancio e gli adempimenti tributari particolare attenzione verrà prestata al processo di formazione e chiusura del bilancio e alla corretta gestione degli adempimenti verso l'Amministrazione Finanziaria.

In merito al ciclo attivo si presterà particolare attenzione alla registrazione delle fatture attive al fine di evitare che sia astrattamente possibile che vengano emesse fatture per compensi aventi prezzi inferiori a quelli effettivi potrebbe essere volta a (i) favorire un soggetto legato a pubblico ufficiale corrotto ed integrare così il concetto di "altra utilità" tipico della corruzione; ovvero (ii) creare le disponibilità finanziarie finalizzate alla corruzione di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

In merito al ciclo passivo si presterà attenzione alla registrazione delle fatture passive al fine di ridurre il rischio che il pagamento di fatture per prestazioni inesistenti, o per un prezzo superiore a quello effettivo, serva al fine di trasferire "denaro o altra utilità", per la realizzazione del reato di corruzione.

In merito al processo di selezione dei fornitori e di affidamento di incarichi di consulenza si stabiliranno procedure di selezione tali da ridurre i rischi che pagamenti di importi maggiori rispetto a quelli di mercato o la stessa scelta di fornitori e consulenti possano rappresentare il prezzo di una corruzione

In merito alla cassa, nessun pagamento oltre gli € 1.000 può essere effettuato in contanti, salvo i casi di eccezionali esigenze operative che andranno adeguatamente documentati.

In merito ad attività di investimento e/o di gestione di partecipazioni, che coinvolgano soggetti con particolari rapporti diretti o indiretti con la PA, prima del compimento di tali operazioni, le stesse vengono comunicate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

In merito alla gestione dei rapporti intercompany, in linea generale, la Società effettua una politica di non ingerenza, ma di moral suasion delle imprese del gruppo verso un agire improntato verso la legalità e la trasparenza anche e soprattutto in ipotesi di rapporti delle Società con le Pubbliche Amministrazioni trasparenza. Inoltre, posto che, come sopra evidenziato, "indebite di utilità" al fine di pagare una corruzione potrebbero verificarsi anche attraverso atti e comportamenti di società del Gruppo (ad esempio assunzione di un parente di un funzionario corrotto al fine di procacciare un appalto alla società controllata x), in alcune come quella delle assunzioni di personale che potrebbero avere parentele con pubblici funzionari, si impone l'obbligo di veicolare l'informazione sull'assunzione anche alle altre società del Gruppo. Idem nel caso di attività di investimento e/o gestione di partecipazioni che coinvolgano soggetti con particolari rapporti diretti o indiretti con la PA

Per quanto non espressamente previsto si richiamano i Protocolli previsti nella Parte Speciale B del presente Modello (e, in particolare: Gestione dei Rapporti con la PA, Gestione dei Rapporti intercompany; Gestione degli investimenti; Gestione delle operazioni amministrativo-contabili; Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze; Rimborsi spese e Spese di rappresentanza; Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni; Gestione Risorse Umane) e le Procedure del Sistema di Gestione della Qualità.

1.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2. I REATI SOCIETARI

2.1 Introduzione

La società Errenergia, seguendo in tal senso le direttive del Gruppo Bona Dea, di cui fa parte, impronta il proprio agire al massimo rispetto della legalità e pertanto promuove una cultura d'impresa votata al rispetto dei principi civilistici in materia di sana gestione dell'impresa economica, per questo ritiene che massima attenzione da parte della sua organizzazione e di quella delle Società controllate vada prestata ai rischi di commissione di Reati societari, ovvero reati in violazione dei suddetti principi e precetti.

Di seguito si analizzeranno le varie fattispecie codicistiche in materia. Tra queste, ci si soffermerà in modo particolare sulle False comunicazioni sociali per evidenziare le importanti modifiche, introdotte di recente dalla legge n. 69 del 2015. La nuova normativa stabilisce, in primo luogo, un inasprimento delle sanzioni sia in capo alle persone fisiche che a carico delle società e, in secondo luogo, la scomparsa di alcune soglie di non punibilità prima espressamente previste.

Anche in questo caso, come nel caso delle modifiche introdotte dalla stessa legge (e prima dalla cd. Legge Severino), in materia di reati contro la PA, la ratio dell'intervento legislativo sta evidentemente nel fatto che è sempre più forte la percezione che il bene giuridico tutelato dalle norme in questione (e pure dalle norme che stabiliscono i reati contro la PA) sia, oltre che l'affidamento dei soci e del pubblico (per i reati contro la PA, il corretto funzionamento della macchina amministrativa statale), il corretto andamento dell'economia, bene giuridico prezioso per le società che vogliono lavorare puntando sull'agire trasparente e corretto e sulla sana competizione economica.

Altra fattispecie, pure di recente anche se non recentissima introduzione, su cui pure ci soffermerà in particolare è quella prevista dall'art.2635 cc, ovvero la corruzione tra privati: questa fattispecie, pure introdotta dalla legge 190 del 2012, rappresentando una radicale innovazione nel nostro ordinamento, pure viene a rispondere fortemente alla stessa esigenza sopra citata di tutela del buon andamento dell'economia. Di seguito ci si soffermerà in particolare sull'impatto di questa nuova norma nell'ambito dei Gruppi societari.

2.2 Le fattispecie di reato rilevanti

- False comunicazioni sociali
- Indebita restituzione dei conferimenti
- Illegale ripartizione di utili e riserve
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori

Errenergia srl

- Impedito controllo
- Formazione fittizia del capitale
- Illecita influenza sull'assemblea
- Corruzione tra privati
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Di seguito, si riporta una breve esplicazione dei suddetti reati e delle relative modalità attuative.

False comunicazioni sociali

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La nuova normativa sancita dalla L. 69 del 2015, oltre a stabilire un significativo inasprimento delle sanzioni per il reato che torna ad essere un delitto per tutte le società, e non solo per quelle quotate in borsa, con l'introduzione degli artt. 2621 bis e 2612 ter, innovando rispetto alla precedente che stabiliva espressamente delle soglie di non punibilità, ha previsto:

a) delle ipotesi di "fatti di lieve entità" in cui si applicano pene ridotte che vanno da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (le stesse pene si applicano nel caso di società che per legge non possono fallire, caso peraltro perseguibile solo a querela di parte);

b) un'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) grande discrezionalità è affidata al giudice che valuterà in base alla natura, alle dimensioni della società, alle modalità e agli effetti della condotta dolosa.

Il reato di false comunicazioni, al pari di buona parte dei reati societari, è un reato proprio, nel senso che occorre il coinvolgimento a titolo di dolo di almeno uno dei soggetti preposti alle comunicazioni, come

Errenergia srl

espressamente indicati dall'art. 2621 cc. Ovviamente il reato può essere compiuto in concorso con altri soggetti, che preparano le stime e/o forniscono i dati.

Le falsità possono riguardare fatti riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo tra loro molto diversi: le falsità possono riguardare valutazioni estimative, ed essere volte ad influire artatamente sulla reputazione commerciale dell'azienda, al fine ad esempio di ottenere credito presso i finanziatori (come pure migliori condizioni di pagamento dai fornitori); oppure, possono consistere in una scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo ovvero, ed è l'ipotesi più ricorrente, in casi di omesse o false fatturazioni.

In quest'ultima ipotesi, nel momento in cui le false fatturazioni entrano a far parte del bilancio, accade gli stessi fatti materiali integrano oltre che la falsità di cui all'art. 2621 cc anche una frode fiscale con utilizzo di documentazione creata o alterata ad arte e permettano di conseguire un indebito vantaggio fiscale. In questi casi sarà necessario valutare se quest'ultimo risultato sia la conseguenza di un'azione consapevole diretta a frodare il Fisco oppure sia l'effetto secondario del fine primario di ottenere un ingiusto profitto, dovendosi anche valutare se gli stessi fatti siano volti a realizzare altri disegni criminosi (come la creazione di fondi neri a fini di corruzione o il riciclaggio di denaro ovvero il finanziamento di azioni terroristiche o di traffici illegali). A seconda dei casi, attraverso valutazioni che riguarderanno dunque soprattutto il dolo con cui i fatti sono stati perpetrati il giudice valuterà se siano integrati ad un tempo gli estremi dei reati di falso in bilancio, del reato tributario e, magari, anche di altri reati come ad esempio la corruzione, qualora le false fatturazioni fossero preordinate alla creazione di fondi neri ex art. 81 c.p...

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti (denaro, crediti, o beni in natura) a uno o più soci ovvero la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Anche in questa ipotesi si è di fronte ad un cosiddetto reato proprio, posto che la fattispecie per essere integrata richiede il necessario coinvolgimento degli amministratori della società.

Come in tutte le ipotesi di reato proprio, ferma restando la conoscenza della particolare qualifica dell'amministratore con cui si concorre, è sempre possibile il coinvolgimento di altri soggetti a titolo di concorso nel reato. Soggetti concorrenti, verosimilmente, potranno essere quei soci che abbiamo dato contributo causale all'evento, magari in forma di concorso morale, contribuendo alla determinazione all'azione criminale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite

Errenergia srl

con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso è possibile il coinvolgimento di altri soggetti a titolo di concorso nel reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona nell'ipotesi in cui, fuori dei casi consentiti dalla legge, gli amministratori addiventano all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Anche in tal caso è possibile il coinvolgimento di altri soggetti a titolo di concorso nel reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Errenergia srl

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno). Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che contributo a titolo materiale o morale alla realizzazione del fatto di reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (tra questi il revisore ma anche l'OdV). L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che contributo a titolo materiale o morale alla realizzazione del fatto di reato.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno o dove riguardi una società quotata.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La nuova formulazione dell'art. 2635 del codice civile, stabilita dalla L. 190/2012, cd. Legge Severino, e posta dalla stessa a fondamento della responsabilità amministrativa degli enti, prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Errenergia srl

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

La norma, innovando rispetto alla vecchia ipotesi di Infedeltà (patrimoniale) a seguito di dazione di denaro, prevede un'ipotesi di reato del tutto nuova, cui si attribuisce rilevanza ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, nel caso in cui un privato dia o prometta denaro o altra utilità alle “persone indicate nel primo e nel secondo comma” del art. 2635 c.c. – cioè agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della Società – per far loro compiere od omettere atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero in violazione agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società per la quale prestano attività.

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. viene dunque a sanzionare comportamenti che “distorcono” l'operare delle imprese, conducendo dunque ad azioni diseconomiche, in pregiudizio di soci, creditori, ma in genere del sistema economico sano, e, dunque, da ultimo della collettività.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità:

- (i) a un amministratore di una società o di una banca al fine di concludere accordi commerciali o contratti di finanziamento a condizioni svantaggiose per la società o per la banca;
- (ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;
- (iii) con riferimento alla cessione di beni/asset e dismissioni in genere, a un amministratore della società controparte affinché acquisti un bene/asset dalla società a condizioni sfavorevoli per l'acquirente.

L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo:

- (i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili;
- (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute);
- (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;
- (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;
- (v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

Poste le specifiche caratteristiche di questa fattispecie di reato, in certo modo assimilabili al reato di corruzione verso la PA, di seguito, al paragrafo 2.5.6., è svolta una specifica analisi delle attività "sensibili" e dei relativi presidi di controllo,

Prima di individuare i presidi, in questa sede, occorre però aggiungere come una delle conseguenze innovative più rilevanti della nuova fattispecie di corruzione tra privati, riguarda in particolare l'ambito dei gruppi di impresa ed è rappresentata dal fatto che è ora astrattamente ipotizzabile la **corruzione tra privati anche all'interno dello stesso gruppo societario**: il documento alla società, idoneo a ingenerare la responsabilità, infatti, non viene meno nell'ipotesi in cui lo stesso possa essere compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Tanto perché non vale, per la fattispecie della Corruzione tra privati, la scriminante prevista per il reato di Infedeltà patrimoniale, all'art. 2634 cc, co. 3., e questo, nell'ambito di un gruppo di imprese, significa che, laddove ci sia stata una dazione o una promessa di utilità ad uno dei soggetti qualificati di una Controllante da parte di un soggetto della Controllante, ad esempio, per compiere un atto in violazione dei propri obblighi e doveri di fedeltà, che cagioni documento alla Controllante, a nulla varrebbe dire che esiste il superiore interesse del Gruppo e pertanto la Società controllata (e la Società controllante in concorso nel reato della prima) potrebbero trovarsi in giudizio per rispondere di questo reato, pur se a fronte di un documento della prima si fosse verificato un vantaggio per il Gruppo.

E' vero che questa ipotesi è molto residuale, perché il reato di Corruzione tra privati, ai sensi del co. 4, è punibile solo a querela della persona offesa e, dunque, è da considerarsi altamente improbabile che, in un caso del genere, il management della Società Controllata sporga querela; ma è vero pure che lo stesso comma 4, stabilisce un'eccezione alla regola della querela di parte, nell'ipotesi in cui derivi dalla corruzione una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi, ed inoltre si rappresenta che è in discussione un nuovo testo di legge, che non contempla più la suindicata condizione di procedibilità. Alla luce di quanto sopra, seguendo in tal senso le indicazioni pure contenute nel Modello della Capogruppo Bona Dea, la Società Errenergia attenziona anche questa ipotesi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

L'art. 2636 cc prevede che "chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Sebbene il fatto che la legge indichi come soggetto agente "chiunque" faccia pensare a questo come ad un reato comune, a ben vedere i soggetti che possono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea sono soltanto soggetti determinati: in primo luogo i soci, e, poi, anche se più difficilmente, gli amministratori o sindaci o anche il notaio in veste di presidente dell'assemblea.

Errenergia srl

In questo senso si espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 03/03/2009, n. 17854) che ha pure individuato, in quelle di seguito riportate, una serie di ipotesi in cui possa verificarsi tale attività illecita:

- a) il socio si avvale di azioni o quote non collocate, cioè quelle non vendute, ovvero quelle per le quali non abbia effettuato nei termini i versamenti dovuti;
- b) il socio, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbero il diritto al voto, trae in inganno l'assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare;
- c) gli amministratori o terzi diffondono dichiarazioni mendaci o reticenti, con le quali l'assemblea od i singoli soci vengono tratti in inganno sulla portata o la convenienza di una delibera;
- d) l'incetta di deleghe fraudolentemente realizzata;
- e) la maliziosa convocazione di un'assemblea in tempi e luoghi tali da precludere un'effettiva partecipazione dei soci;
- f) i possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea quali l'ammissione al voto di soggetti non legittimati o l'esclusione dal voto, con artifici o frode, degli aventi diritto;
- g) la falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Questo reato rientra a tutti gli effetti nella categoria di quelli c.d. comuni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

Errenergia srl

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

La prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico). La seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

2.3 Le attività sensibili ex art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito della gestione dei processi di natura amministrativo-contabile. I suddetti processi sono individuati in diverse aree e, in particolare, nell'area della contabilità generale, della formazione del bilancio e degli adempimenti connessi, nell'area dei rapporti infragruppo.

Gestione della contabilità generale

Tale area include, a titolo esemplificativo:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (clienti e fornitori);
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi e contabili, inclusi costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi;
- gestione amministrativa e contabili del magazzino e dei cespiti.

Predisposizione (e conservazione) del Bilancio d'Esercizio, delle relazioni e delle altre attestazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.

Tale area include, a titolo esemplificativo:

Errenergia srl

- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili per la predisposizione del bilancio;
- predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie e operazioni sul capitale;
- supporto all'Organo Amministrativo in attività di ripartizione utili, riserve e conferimenti e in operazioni di modifica capitale sociale o altre operazioni sulle partecipazioni;
- attuazione delle delibere dell'Organo Amministrativo.
- esercizio del potere di controllo da parte dei soci;

Gestione adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio.

Tale area include, a titolo esemplificativo:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle relative deliberazioni
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee
- comunicazioni ai fini del bilancio consolidato

Gestione del patrimonio e operazioni sul capitale

Tale area include tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto della normativa societaria e delle procedure interne esistenti.

In relazione al reato di corruzione tra privati ex art. 2635 cc.si individuano anche le seguenti aree sensibili di attività:

In riferimento alla corruzione tra privati, le attività sensibili sono in primo luogo:

- la gestione dei rapporti con potenziali finanziatori, committenti e/o concorrenti e/o Partner, ai fini dell'ampliamento del business della società;

Posto che in questa sede si richiama quanto detto, parlando della corruzione pubblica, in merito alle attività/aree strumentali alla corruzione, pure rispetto alla corruzione tra privati, sono state considerate sensibili le aree/attività nell'ambito delle quali sia possibile generare utilità/prezzo di corruzioni e pertanto sono state individuate quali attività sensibili anche le seguenti:

- selezione e assunzione di persone vicine agli Apicali dell'Ente Privato "Rilevante" (ovvero il cui operato può incidere in maniera significativa sulla vita della Società, come ad esempio l'Ente potenziale Finanziatore, Committente o l'ente Concorrente, l'ente Certificatore), dei quali si intendono ottenere i favori;
- omaggi agli Apicali dell'Ente Privato "Rilevante";
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio agli Apicali dell'Ente Privato "Rilevante";
- assegnazione di incarichi di consulenza in modo non trasparente (ad esempio, creando fondi, remunerando la prestazione di servizi con corrispettivi superiori a quelli di mercato) ovvero assegnazione a persone/società gradite agli Apicali dell'Ente Privato "Rilevante", dei quali si intende ottenere i favori;
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi e /o del processo amministrativo e contabile non trasparente (ad esempio, creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite agli Apicali dell'Ente Privato "Rilevante");
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la provvista da destinarsi agli Apicali dell'Ente Privato "Rilevante".
- gestione degli investimenti, ad esempio costituzione di società al fine di generare provviste di denaro o comunque di pagare il prezzo di corruzioni di Apicali dell'Ente Privato "Rilevante"
- gestione degli investimenti, ad esempio costituzione di società al fine di generare provviste di denaro o comunque di pagare il prezzo di corruzioni di Apicali dell'Ente Privato "Rilevante"
- gestione dei rapporti con consulenti e partner commerciali, potenziali intermediari con gli Enti Privati Rilevanti.
- gestione dei rapporti infragruppo (alla luce delle considerazioni fatte sopra in merito ai rischi di commissione del reato di corruzione tra privati anche all'intero di uno stesso gruppo).

2.4 Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti al processo in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Presidente
- Amministratore Delegato
- Consiglieri
- Ufficio Amministrativo/Contabile (outsourcer)
- Consulenti e Partner commerciali (comprese società del Gruppo, in relazione alla fattispecie di corruzione privata)

2.5 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività di gestione dei processi di natura amministrativo-contabile, devono attenersi.

Posto che molte delle attività amministrativo contabili sopra individuate sono affidate dalla Società in outsourcing alla Capogruppo Bona Dea, occorre precisare in questa sede che i principi generali di comportamento e i presidi di controllo di seguito individuati, riprendono, per l'appunto, principi e presidi pure contenuti nel Modello Organizzativo di Bona Dea: resta inteso che, in via generale, il fatto di esternalizzare alcuni processi (che si tratti di processi amministrativo contabili come di altri processi aziendali) non esime la Società dalla vigilanza sull'osservanza in concreto dei presidi di controllo da parte degli operatori della Capogruppo incaricati delle prestazioni: detta vigilanza si esplicherà innanzitutto attraverso l'inserimento nei contratti delle clausole di osservanza del Modello Organizzativo da parte della Capogruppo incaricata, dette clausole potranno prevedere anche la possibilità per Errenergia di compiere attività di audit sulle attività amministrative svolte dalla Capogruppo per suo conto.

Di seguito i principi generali di comportamento atti a prevenire reati societari:

- operare nel rispetto di:
 - Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
 - principi contabili (italiani e/o IAS);
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- individuare esattamente i responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali, nell'ambito delle funzioni coinvolte nell'attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti.
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;

Errenergia srl

- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte e conservare agli atti adeguata documentazione di supporto tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità;
- operare nel rispetto degli altri operatori del mercato.

È fatto esplicito divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale.
- divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari, quotati o non quotati, ed idonei ad alternarne sensibilmente il prezzo;

Errenergia srl

- divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di altre Società, anche facenti parte del gruppo, al fine di indurli a compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2.6 Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo nell'ambito della gestione dei processi di natura amministrativo-contabile.

2.6.1. Contabilità generale e predisposizione del Bilancio d'esercizio

- Corretta gestione della redazione, emissione, registrazione e monitoraggio delle fatture attive e passive e dei relativi pagamenti.
- Corretta gestione della contabilità generale, gestione cespiti, accantonamenti, piano dei conti.

In particolare, la Società, al fine di prevenire reati societari, ma anche altri reati che potrebbero essere realizzati anche attraverso comportamenti riguardanti attività dell'area del processo amministrativo contabile (si pensi ai reati tributari, ma anche a reati di corruzione qualora il compenso della corruzione venga "ricavato" da false fatturazioni, idonee a generare fondi neri ovvero a trasferire soldi direttamente a persone collegate al corrotto), nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

Errenergia srl

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Altri presidi in materia di contabilità generale e predisposizione del bilancio:

- Abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato.
- Adeguata formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative, anche in relazione alle responsabilità previste per la società ex Dlgs. 231/2001.
- Supporto di un consulente esterno per la gestione di tematiche fiscali.
- Supporto di uno studio di commercialisti per la gestione di alcuni aspetti contabili (quali, ad esempio, la predisposizione dei moduli F24).
- Analisi da parte dell'Amministratore Delegato della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.
- Verifica da parte dell'Amministratore Delegato della documentazione consegnata al Consiglio di Amministrazione.
- Delibera, da parte del Consiglio di Amministrazione, in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
- Approvazione del Bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Formalizzazione delle decisioni prese nei Consigli di Amministrazione nei verbali di riunione.

Errenergia srl

- Identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea.
- Identificazione dei soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci.
- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio a cura della Società
- Definizione dei dati e delle notizie che devono essere forniti all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica.

2.6.2. Reporting

- Verifica del rispetto delle scadenze per la predisposizione della documentazione di reporting da parte dell'Amministratore Delegato.
- Archiviazione di tutta la documentazione di reporting a cura della Società.
- La previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la Società e l'Organismo di Vigilanza, prima della riunione indetta per approvazione del bilancio;
- L'obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima e/o valutazione.

2.6.3 Presidi a tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto della normativa societaria e delle procedure interne esistenti.

In particolare si dispone l'attuazione dei seguenti presidi:

- programma di formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità amministrativa della Società;

Errenergia srl

- informativa tempestiva all'Organismo di Vigilanza su ciascuna iniziativa/proposta proveniente dall'Organo Amministrativo di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione;
- adozione di disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

2.6.4 Presidi a tutela del regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e dei soci, si prevede:

- la fissazione di riunioni periodiche tra la Società e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure aziendali interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

2.6.5 Presidi di controllo nell'ambito delle attività infragruppo

Al fine di prevenire l'insorgenza di reati societari (e tributari) sono stabiliti presidi anche nell'area dei rapporti intercompany. E, in particolare:

- Verifica della congruità dei prezzi di eventuali operazioni concluse con Società del Gruppo da parte dell'AD, previa opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione;
- Formalizzazione e archiviazione di adeguata documentazione a supporto delle operazioni concluse con Società del Gruppo;
- Formalizzazione e l'archiviazione di adeguata documentazione, atta a rappresentare le azioni di direzione e coordinamento svolte all'interno del Gruppo;
- Idonea comunicazione all'OdV dei contratti intercompany, ed in particolare dei contratti di service e dei contratti di finanziamento.

2.6.6 Presidi di controllo specifici contro il reato di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

Nei rapporti con Enti Privati Rilevanti - come, ad esempio, Finanziatori, Committenti, ed in genere Partner Contrattuali (anche qualora i partner siano altre società del Gruppo), Concorrenti, Certificatori, etc ... - è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

Errenergia srl

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

E' consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio. La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservazione del Protocollo di condotta dedicato appunto alla Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni e contenuto nel Documento Protocolli.

Posto il rischio, più volte richiamato, che i reati di cui al DLgs 231/2001 possano essere commessi in concorso tra più imprese facenti capo allo stesso gruppo, in questa sede si ritiene di evidenziare anche come determinate fattispecie di reato, e tra queste appunto quella della corruzione tra privati possano risultare anche da una somma di comportamenti integrati di diverse imprese del gruppo: è infatti ipotizzabile che ad esempio il compenso per l'infedeltà dell'apicale di una società terza, concorrente, sia pagato non dalla società del gruppo che riceve il vantaggio diretto dell'azione infedele ma da altra società del gruppo.

Per questa ragione si ritiene che, tra le comunicazioni che le società del gruppo debbano veicolarsi, per il tramite dei rispettivi OdV, debba essere ricompresa anche quella relativa all'attribuzione di utilità, in forma di

Errenergia srl

omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e assunzioni rivolte a soggetti (o loro parenti e affini), che ricoprono cariche nell'ambito di organizzazioni dal cui documento potrebbe trarre vantaggio il Gruppo.

A questo va aggiunto, poi, come, al fine di prevenire rischi di Corruzione tra privati infragrupo, sia opportuno, che i Modelli di tutte le Società del Gruppo si preoccupino di questa ipotesi e che: 1) sia stabilita una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; 2) sia garantito che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c) siano garantite forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

Va precisato che norme a presidio di queste esigenze di trasparenza e di "visibilità" del Gruppo sono espressamente sancite dagli articoli dagli artt. 2497 bis e 2497 ter del codice civile, che prevedono appunto oneri di pubblicità e di motivazione, che si ritiene qui di richiamare espressamente a denotare la sensibilità di Errenergia verso la loro osservanza.

Articolo 2497 Bis - Pubblicità

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Articolo 2497 Ter - Motivazione

Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428 cc.

Oltre a queste norme, in questa sede si ritiene di dover richiamare quanto espressamente previsti in sede di Parte Generale in relazione alla partecipazione di Errenergia al Gruppo Bona Dea, e il **Protocollo relativo ai rapporti intercompany**, di cui alla Parte Speciale B, dedicata ai Protocolli.

Si richiamano in questa sede i presidi previsti in sede di analisi dei reati contro la PA, al paragrafo 1.8.5. ed Protocolli 231 previsti nella Parte Speciale B (in particolare: Gestione degli investimenti; Gestione dei rapporti infragruppo, Gestione delle operazioni amministrativo-contabili; Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze; Rimborsi spese e Spese di rappresentanza; Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni; Gestione Risorse Umane), oltre alle Procedure del Sistema di Gestione della Qualità.

2.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

3. REATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSAZIONALE

3.1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata"). Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416 ter e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. Né è dato ritenere che dette fattispecie debbano essere considerate a rischio di commissione negli ambiti di attività delle Società Controllate.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416 bis cod.pen.

- *Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)*

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da: 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 2) l'indeterminatezza del programma criminoso; 3) l'esistenza di una struttura

organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta, infine, a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

• *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)*

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate: – per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione; – nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito; – allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come anticipato in sede di Parte Generale del presente Modello, la società Errenergia (seguendo l'orientamento assunto in tal senso dalla capogruppo Bona Dea nel suo Modello Organizzativo), rispetto alle fattispecie di associazione a delinquere (e autoriciclaggio, di cui si dirà dinnanzi) ha ritenuto di sposare, un'interpretazione più rigida della normativa anche più rigida di quella di cui alle Linee Guida di Confindustria, cui questo Modello pure si ispira, , intendendo che il loro inserimento nel novero dei reati di cui al DLgs 231/2001 - in ragione della loro natura di fattispecie cd. "aperte", ovvero che presuppongono la commissione di una serie indeterminata di delitti - comporti l'onere per le imprese, in sede di redazione dei Modelli Organizzativi, di valutare i rischi, e stabilire i protocolli per ridurli, anche rispetto a reati diversi da quelli elencati nel Decreto.

Errenergia ritiene che quest'onere risponda comunque all'obiettivo delle imprese di minimizzare i rischi che si compia qualsivoglia illecito nell'ambito della sua azione, ma ritiene pure che una siffatta analisi per non sfociare in un'impresa impossibile vada ricondotta nei binari della ragionevolezza, ragionevolezza che impone di analizzare i rischi di reati non espressamente previsti dal Decreto, solo qualora rispetto agli stessi, nel particolare settore di business dove un'impresa opera (direttamente o attraverso sue controllate, aggiungiamo noi), si possa formulare *prima facie* una generica astratta prognosi di significativo rischio di commissione.

A questo proposito, in sede di Parte Speciale, e di Protocolli, nell'esaminare le fattispecie sopra indicate di associazione a delinquere e riciclaggio, si è ritenuto in particolare di considerare i rischi che reati presupposto, oltre a quelli del Decreto, possano essere rappresentati dai reati tributari ovvero dal reato di turbativa degli incanti. A proposito di quest'ultima si richiama in questa sede quanto detto nella Parte relativa ai Reati contro la PA.

3.1.2 I reati tributari

A proposito dei reati tributari, di seguito, si riporta l'elenco delle fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000, rispetto alle quali di seguito si provvederà ad indicare idonei protocolli:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Errenergia srl

- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Di seguito si riportano le relative norme di legge e brevi cenni sui vari tipi di reato.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000)

Si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni annuali riguardanti le suddette imposte, elementi passivi fittizi. Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a sei anni. Non sono previste soglie minime di punibilità.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità (art. 3 D.lgs 74/2000)

Si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, alterando le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri IVA), riducendo ricavi o aumentando artificiosamente i costi, avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolarne l'accertamento da parte degli organi di verifica. Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto, oppure si omette di registrare in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa.

Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

1. **evasione d'imposta di € 30.000** per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);
2. **elementi attivi sottratti all'imposizione** (meno ricavi e/o più costi) di almeno **€1.000.000**.
Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 1.000.000.

Errenergia srl

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)

Si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione IVA ricavi inferiori al reale o costi falsi. Ad esempio si indica in dichiarazione dei redditi un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità, oppure si indicano in dichiarazione dei redditi, variazioni in diminuzione di un componente negativo non registrato in contabilità.

Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

- 1 evasione d'imposta di € 50.000** per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);
- 2 elementi attivi sottratti all'imposizione** (ricavi o costi) di almeno **€ 2.000.000**. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 2.000.000,00.

Omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5 D.lgs 74/2000)

Si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva). **Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni quando l'imposta evasa** (IRES/IRPEF e IVA) supera i **€ 30.000,00** per ogni singola dichiarazione omessa.

Emissione di fatture di vendita false (art. 8 D.lgs 74/2000)

si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, emettendo o rilasciando a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi per consentire a questi di evadere le imposte. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000)

Si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili, al fine di evadere o consentire l'evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA. **Il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.**

Omesso versamento di ritenute certificate o IVA oppure per indebita compensazione (art. 10-bis, 10-ter, 10-quater D.lgs 74/2000

Si commette non effettuando versamenti di ritenute certificate o IVA per importo annuale superiore a **€ 50.000,00**. Gli importi evasi devono risultare dalla dichiarazione dei redditi relativi a ciascuna anno di imposta. **Il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.**

3.2 Le attività sensibili ex art. 24 ter

In relazione ai reati ed alle condotte di associazione a delinquere descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- gestione del processo di selezione e assunzione del personale e consulenti esterni;
- selezione e valutazione dei fornitori e degli acquirenti di beni e servizi a livello nazionale e transnazionale (in particolare, si tratta della scelta dei criteri di valutazione dei requisiti di moralità della controparte) nonché negoziazione degli accordi e gestione dei rapporti successivi;
- attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- gestione dei flussi finanziari e degli asset in riferimento ad attività transnazionali (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- erogazioni e/o sponsorizzazione (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- gestione degli investimenti;
- gestione dei rapporti infragruppo.

In tutti questi casi infatti potrebbe accadere che una delle attività sopra descritte si traduca in un atto di sostegno o addirittura in un atto rivolto al fine di costituire un'associazione criminale.

3.3 Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti al processo in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Presidente
- Amministratore Delegato
- Consiglieri di Amministrazione
- Funzioni / Uffici interessati
- Consulenti
- Fornitori e Partners

3.4. Principi generali di comportamento

La Società e i destinatari del Modello coinvolti nelle attività di gestione delle sovraindicate attività sensibili, devono attenersi dunque ai seguenti precetti:

- assicurare che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari avvengano nell'assoluto rispetto di:
- leggi e normative vigenti;
- Codice Etico;
- Modello Organizzativo

e che siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri.

E', inoltre, necessario, nell'espletamento delle attività considerate a rischio:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Errenergia srl

E, in particolare, al fine di evitare che il comportamento di uno dei soggetti sopra indicati, possa integrare gli estremi di una partecipazione ad un'associazione a delinquere, che possa risolversi in un interesse o vantaggio della Società, è necessario che:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Errenergia, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società, fermo restando il diritto di domandare la risoluzione del Contratto in ipotesi di violazione del Modello o del Codice Etico, ove la controparte contrattuale si sia impegnata all'osservanza dei principi ivi enunciati;
- eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;
- selezionare e assumere personale che abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

3.5 Presidi di controllo

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito le regole che devono essere rispettate da Errenergia, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati sopra.

La Società si impegna a:

- utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri: - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; - parità di trattamento; - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale. A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti: - casellario giudiziario; - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- garantire che il personale sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando: relazioni provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti; - rilevazioni degli ispettorati del lavoro; rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali
- Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti Aziendali, la Società si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali

presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Società.

- Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, la Società si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a: garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- Con riferimento al comportamento da tenere nei confronti dei Partner, anche esteri, si effettua un richiamo ai protocolli stabiliti nella Parte Speciale B, relativa ai Protocolli.
- Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi: - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso; - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

3.5.1 Presidi di controllo in merito ai rischi di associazione volta al compimento di reati tributari

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.
- nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

Errenergia srl

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Per quando non espressamente previsto in questa sede, si rinvia a quanto detto in materia di Specifici Protocolli atti ad impedire la commissione di Reati Societari e, in genere, al Documento Protocolli e, in particolare, al Protocollo 04, relativo alla gestione degli adempimenti amministrativo-contabili, e al Protocollo 3, relativo alla gestione dei rapporti intercompany.

3.5.2 Presidi di controllo per la prevenzione del reato di associazione a delinquere nell'ambito delle attività infragruppo

Al fine di prevenire che la fattispecie del reato di associazione a delinquere sia integrato nell'area dei rapporti intercompany, si richiamano i seguenti presidi:

- Verifica della congruità dei prezzi di eventuali operazioni concluse con Società controllate, consociate da parte dell'AD, previa opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione;
- Formalizzazione e archiviazione di adeguata documentazione a supporto delle operazioni concluse con Società Controllate, consociate;
- Formalizzazione e l'archiviazione di adeguata documentazione, atta a rappresentare le azioni di direzione e coordinamento svolte dalle società nei confronti delle società controllate e collegate;

- Idonea comunicazione all'OdV dei rapporti negoziali intercompany e dei flussi informativi rilevanti tra le Società del Gruppo.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si richiama il Protocollo relativo alla gestione dei rapporti infragruppo, contenuto nella Parte Speciale B del presente Modello.

3.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO

4.1 Le fattispecie rilevanti ex art. 25 octies del DLgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio"), come modificato dalla Legge 186 del 2015 che ha aggiunto all'elenco di cui all'art. 25-octies anche la nuova fattispecie dell'Autoriciclaggio (fattispecie introdotta nel codice penale all'art. 648 ter con la stessa legge).

I Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio , considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

La legge 186 del 2014 ha di recente introdotto la nuova fattispecie di autoriciclaggio. In particolare l'art. 68 ter prevede che "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale."

Come sopra evidenziato, in materia di associazione a delinquere, e pure detto in sede di Parte Generale del presente Modello, la Società, in linea con la policy del Gruppo Bona Dea, ritiene che grande attenzione e cautela imponga la presenza dei Reati di riciclaggio e autoriciclaggio tra i reati presupposto delle responsabilità degli enti ex Dlgs. 231/2001, sia perché il rischio di questi reati va massimamente considerato in presenza di gruppi di imprese, essendo astrattamente ipotizzabile che i proventi di un reato commesso da una delle Società del gruppo siano poi riciclati da altra società dello stesso gruppo, sia perché, in quanto la loro natura di fattispecie "aperte", ovvero che presuppongono la commissione di una serie imprecisata di delitti non colposi commessi dallo stesso soggetto/ente, implica la necessità di considerare in sede di Modello, al fine di ridurre il rischio di reato, anche delitti non colposi-reati presupposto diversi rispetto a quelli espressamente previsti dal Decreto, purchè ovviamente idonei a generare utilità da riciclare e/o reimpiegare.

Come già detto, la Società ritiene che quest'onere risponda comunque all'obiettivo delle imprese di minimizzare i rischi che si compia qualsivoglia illecito nell'ambito della sua azione, ma ritiene pure che una siffatta analisi per non sfociare in un'impresa impossibile vada ricondotta nei binari della ragionevolezza, ragionevolezza che impone di analizzare i rischi di reati non espressamente previsti dal Decreto, solo qualora rispetto agli stessi, nel particolare settore di business dove un'impresa opera (direttamente o attraverso sue controllate, aggiungiamo noi), si possa formulare *prima facie* una generica astratta prognosi di significativo rischio di commissione. A questo proposito, in sede di Parte Speciale, e di definizione dei Protocolli, nell'esaminare le fattispecie sopra indicate di associazione a delinquere e autoriciclaggio, si sono

evidenziate le ragioni per cui si ritiene in particolare di considerare i rischi che reati presupposto, oltre a quelli del Decreto, allo stato, possano essere rappresentati dai reati tributari possano essere rappresentati dai reati tributari ovvero dal reato di turbativa degli incanti.

Non è escluso che l'elenco di reati presupposto da considerare possa essere ampliato alla luce delle costanti risultanze dottrinali e giurisprudenziali, ma anche di valutazioni che dovessero essere emergere dalla concreta vita della Società.

4.2 Le attività sensibili ex artt. 25 octies del D.Lgs. 231/2001

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione degli investimenti e delle partecipazioni
- Gestione dei processi di natura amministrativo-contabile
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Gestione rapporti con i Partners
- Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali
- Gestione del contenzioso;

Quanto alle modalità attuative, si pensi alle ipotesi di trasferimenti di denaro basati su contratti stipulati nell'ambito della gestione di investimenti, ovvero su contratti di acquisto di beni o servizi, ovvero di contratti di transazione: in tutte queste ipotesi è possibile che l'operazione in tutto o in parte abbia ad oggetto denaro proveniente da precedente attività delittuosa (anche commessa dalla stessa Società, nel caso di autoriciclaggio) e sia giustificata dal fine di trarne profitto o dal fine di ostacolarne l'identificazione, ovvero dal fine di riutilizzo delle somme in attività economiche o finanziarie.

4.3 Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti al processo in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Amministratore Delegato
- Presidente
- Consiglieri di Amministrazione
- Responsabile Amministrazione

Errenergia srl

- dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari");

- Possono altresì essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, anche i seguenti soggetti esterni: - collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società; - fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società

In relazione all'ipotesi di autoriciclaggio, nel concreto contesto aziendale di Errenergia, vanno individuati come Destinatari tutti coloro cui potrebbero essere astrattamente riferibili fattispecie di delitti non colposi, idonei a generare provviste di denaro beni o altre utilità.

Detti reati, come detto, evidentemente potranno essere delitti compresi nel novero dei reati presupposto espressamente previsti dal D. Lgs 231/2001, ma anche altri delitti non colposi non rientranti tra questi, ma comunque idonei a generare provviste di denaro che siano "autoriciclabili", nell'interesse o a vantaggio della Società.

Quanto alla prima ipotesi, assumono qui, dunque, significatività le attività sensibili, in parte già evidenziate, con riguardo ai seguenti delitti presupposto:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).

Quanto ai delitti non colposi non rientranti nel novero dei reati presupposti di cui al DLgs 231/2001, ma idonei a generare provviste di denaro che siano "autoriciclabili", nell'interesse o a vantaggio della Società, si è detto che si ritiene di dover considerare:

- i reati tributari,

- i reati di turbativa degli incanti (artt. 353 e 353bis). Ovviamente questa ipotesi potrebbe rilevare solo nel caso di concorso da parte di soggetti della Società nel reato commesso da responsabili di una società controllata che partecipi a gare pubbliche.

Per i reati di turbativa degli incanti per i relativi protocolli si rimanda alla parte dedicata ai Reati contro la PA, per i reati tributari, si rimanda alla parte sopra dedicata ai delitti di associazione a delinquere.

4.4 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione potrebbero essere coinvolti in attività di riciclaggio o autoriciclaggio, devono attenersi:

- operare nel rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l'addestramento del personale sulla normativa antiriciclaggio e sulle finalità dalla stesse perseguite.
 - diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa antiriciclaggio ed i relativi aggiornamenti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei debitori, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste.
- Eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio.
- Ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento.
- Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

4.5 Presidi di controllo per i Reati di riciclaggio in genere

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al Gruppo, e verificarne la loro congruità e garantirne la trasparenza e la tracciabilità;
- garantire trasparenza e tracciabilità, in modo particolare, degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.);
- verificare che Fornitori e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'Odv;
- prevedere nei contratti che regolano i rapporti con Fornitori e Partner apposite clausole che indichino chiare responsabilità e conseguenze in caso di mancato rispetto del Modello Organizzativo di Errenergia;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- inoltrare tempestivamente all'OdV segnalazioni di operazioni sospette.

4.5.1 Presidi di controllo per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio nell'ambito delle attività infragruppo

Si richiamano a questo proposito i presidi individuati in sede di trattazione dei Delitti di associazione a delinquere, in particolare al paragrafo 3.5.2.

4.5.2 Particolari presidi di controllo per i reati di autoriciclaggio

Posto che evidentemente i primi imprescindibili presidi di controllo per evitare i rischi di autoriciclaggio sono rappresentati dai presidi per arginare a monte la commissione dei reati che potrebbero generare provviste da autoriciclare, di seguito al fine di individuare altri precisi presidi veniamo ad evidenziare alcune caratteristiche del reato di autoriciclaggio che paiono dare qualche indicazione su quali attività monitorare e dunque maggiormente presidiare.

Innanzitutto va rilevato come alla base della previsione di questo reato non ci sia solo e non ci sia tanto l'esigenza di punire un momento che potrebbe essere considerato quale necessario prodromo del reato presupposto di cui si vogliono occultare i proventi, quanto piuttosto l'esigenza di evitare che questo occultamento si traduca nell'ingresso nel mercato economico di denaro, che non è stato acquisito a condizioni di mercato ma tutt'altro, e che pertanto con il suo solo approdo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, è idoneo a determinare distorsioni del mercato.

Insieme agli altri elementi descritti dalla norma, dunque, ad integrare gli estremi dell'autoriciclaggio, e dunque la sua punibilità, ci sono dunque questi due distinti elementi:

- l'ingresso di una provvista illecita in attività economiche,
- l'utilizzo di modalità idonee ad occultarne l'illecita provenienza da un delitto non colposo e che verificandosi contestualmente.

Secondo parte della dottrina, per individuare idonei presidi in merito alla prevenzione del reato di autoriciclaggio nell'ambito della vita di un ente, occorrerebbe dunque ipotizzare queste "modalità idonee a occultare la provenienza da reato": l'idoneità ad ostacolare la provenienza sarebbe valido criterio con cui individuare condotte sospette, condotte rispetto alle quali richiedere l'attenzione degli organi predisposti al controllo della liceità dell'operare dell'ente e, ovviamente, in primis dell'Organismo di Vigilanza.

Errenergia srl

Queste condotte di occultamento di proventi illeciti, che potrebbero essere realizzate dai soggetti interni (ad es.: soci, amministratori, etc.), che avessero la disponibilità di proventi di denaro o beni di origine delittuosa potrebbero effettivamente individuarsi prevalentemente nei seguenti processi aziendali:

- gestione dei conti correnti,
- gestione della contabilità e del bilancio,
- definizione e approvazione delle operazioni straordinarie,
- operazioni intercompany, etc.).

Queste condotte, sostanzialmente, potrebbero tradursi in comportamenti apparentemente irrazionali. Di seguito se ne riportano alcuni esempi:

- pagamento agli amministratori di emolumenti non deliberati ovvero deliberati, ma in misura sproporzionata all'attività;
- pagamenti ai parenti degli amministratori per non meglio precisate attività di consulenza;
- pagamento di compensi agli amministratori a titolo di consulenza;
- pagamento di consulenze a società che si trovano in paesi black list o off-shore;
- pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma accreditate su conti correnti di società in paesi black list o off-shore;
- aumenti di capitale effettuati da società con sedi in paesi black list o off-shore;
- finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite;
- finanziamenti soci ricorrenti anche da parte di una società del gruppo partecipante o controllante senza una sottostante ragione di ordine imprenditoriale e reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non deliberati dal CdA;
- movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale;
- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- operazioni di significativo ammontare in assenza di motivazioni correlate al proprio business;
- operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della società; stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pigni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la società;

- acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari;
- frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi

Il compimento di queste operazioni dovrebbero essere considerati indicatori sospetti di autoriciclaggio e dunque dovrebbero essere immediatamente attenzionate al proprio responsabile, comunque, all'Organismo di Vigilanza.

4.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

5.1 Le fattispecie di reato rilevanti

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25-septies, tra i reati presupposto per l'applicazione del Decreto figurano anche l'omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*
3. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. *Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro trecentonove.*
2. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro trecentonove a euro milleduecentotrentanove.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro cinquecento ad euro duemila e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*
4. *Nel caso di lesioni a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
5. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli*

infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano: a) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; b) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si precisa inoltre che:

- infortunio sul lavoro è l'infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro;
- il requisito della occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l'infortunio è collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa.

Il requisito della causa violenta sussiste:

- ogni qualvolta un'azione determinata e concentrata nel tempo (anche se non imprevedibile, straordinaria o accidentale) arrechi danno all'organismo del lavoratore;
- anche quando l'infortunio non sia derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell'ambito dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso che il requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell'attività lavorativa (è stata peraltro ricompresa nel concetto di causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità).

Il criterio di imputazione soggettiva dei delitti in esame è la colpa e non il dolo; il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Proprio perché fattispecie colpose di illecito, la struttura dei reati in questione è incompatibile con la figura del delitto tentato di cui agli artt. 56 e seguenti del codice penale.

L'evento dannoso per il lavoratore può essere conseguenza di una condotta attiva o, come avviene nella maggior parte dei casi, di una condotta omissiva; ai fini della punibilità del soggetto attivo del reato è necessario che l'evento dannoso per il lavoratore sia eziologicamente connesso alla condotta del datore di lavoro e, cioè, che sia collegato da un rapporto di causa-effetto con l'azione o l'omissione di quest'ultimo. Nei reati omissivi per accertare il nesso di causalità fra l'omissione e l'evento ci si basa su un giudizio

ipotetico ricostruendo virtualmente, sulla base delle regole oggettive della scienza e della tecnica, cosa sarebbe successo laddove fosse stata compiuta l'azione doverosa che è stata omessa.

I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose possono concorrere con le eventuali contravvenzioni che possono sorgere per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche o sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'art. 589, comma II, c.p. e l'art. 590, comma III, c.p. prevedono come aggravante dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; l'aggravante sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

Con specifico riferimento al reato di lesioni personali colpose, giova ricordare che la commissione dello stesso comporta responsabilità per la società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 soltanto nelle ipotesi di procedibilità d'ufficio e non anche nei casi di procedibilità a querela di parte; il delitto di lesioni personali colpose è procedibile d'ufficio soltanto qualora la lesione sia grave o gravissima ed il reato sia stato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) recita:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei.*

5.2 Le attività sensibili ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative ai seguenti processi:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come evidenziato al Capitolo 10 della Parte Generale, posto che i reati colposi di cui trattasi (per orientamento consolidato di dottrina e giurisprudenza) acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di difetto di organizzazione aziendale, e considerato l'intento di costruire un Modello Integrato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, la Società non ha circoscritto l'analisi dei rischi di reato ex art. 25-septies all'area della gestione degli adempimenti previsti dal T.U. 81/2001 ma l'ha estesa alla totalità delle aree e/o attività aziendali, rilevando la "sensibilità" anche di altre aree e processi potenzialmente coinvolti nella realizzazione dell'illecito di cui all'art. 25-septies.

A fronte di quest'ampiezza della sfera dell'analisi dei rischi e ai fini di un adeguato contenimento degli stessi, il presente Modello integrato, in aggiunta all'adeguato assolvimento degli obblighi "operativi" espressamente individuati dal D.lgs. 81/2008 e ai presidi individuati nel DVR, che qui intende integralmente richiamato, ha individuato presidi di natura più prettamente organizzativa, ovvero: la vigilanza sull'adempimento degli obblighi delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza; costanti verifiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate; un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tornando dunque alle attività sensibili, ulteriori rispetto a quelle rientranti nell'area della gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si è individuata come sensibile anche la seguente area:

- gestione del personale, ed, in particolare il processo di selezione e la formazione del personale.
- gestione dei rapporti con la PA e Organismi di Certificazione in occasione di visite ispettive ovvero procedimenti per il rilascio e/o il rinnovo di certificazioni.

Per quanto riguarda i presidi previsti a controllo dei rischi in quell'area di attività **si rimanda alla Parte Speciale B del presente Modello ed in particolare al Protocollo "Gestione delle risorse umane", al Protocollo "Rapporti con la PA" e alle Procedure Qualità.**

Fatte queste debite premesse in merito alle attività sensibili ex art.25 septies D. Lgs. 231/2001, e alla responsabilità per colpa di organizzazione che potrebbe portare l'Ente in giudizio insieme alle persone fisiche, quanto all'analisi delle modalità attuative dell'illecito, a titolo esemplificativo, e non esaustivo può dirsi che, in via generale, una responsabilità dell'impresa potrà facilmente invocarsi di fronte alla definizione da

parte dell'ente di una politica tendente ad un evidente risparmio dei costi a scapito della sicurezza; ovvero di fronte a gravi omissioni, come la mancata o palesemente inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi; la mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero la designazione di un soggetto palesemente non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale; la mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente; la mancata designazione, quando necessaria, del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

5.3 Ruoli e Responsabilità

Fermo restando il coinvolgimento nella definizione della politica della sicurezza dell'intero Consiglio di Amministrazione tenuto a garantire che la Società sia dotata di un'organizzazione della sicurezza adeguata, le attività inerenti al processo in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Amministratore Delegato/Datore di Lavoro
- Consiglieri di Amministrazione
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
- Medico Competente - MC
- Preposti
- Committente (per attività di appalto ricadenti nel Titolo IV del TUS)
- Dirigenti (come definiti nel TUS, art. 2)
- Appaltatori
- Ufficio Risorse Umane
- Dipendenti

5.4 Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti sopra indicati che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del sistema “salute e sicurezza” devono:

- operare nel rispetto di:
- leggi e normative vigenti;
- Codice Etico;
- Modello Organizzativo;
- comunicare tempestivamente ed in via formale ai soggetti operanti nel Servizio di Protezione e Prevenzione eventuali situazioni di potenziale rischio/pericolo (ad esempio “quasi incidenti”) ed incidenti (indipendentemente dalla loro gravità);
- garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

In particolare, il Datore di Lavoro e i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), così come individuati dalla società coerentemente alle previsioni della corrente legislazione, devono garantire, ognuno nell’ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’identificazione continua dei rischi nonché degli strumenti di “prevenzione”: oltre all’identificazione continua di tutti i rischi devono garantire la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di aggiornamento sullo stato dell’arte degli standard e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di lavoro (compresi i macchinari) e, in generale, delle strutture aziendali;
- un adeguato livello di informazione / formazione dei lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dei fornitori / appaltatori, sulla gestione delle attività in materia di sicurezza e salute della Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società. In particolare, ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, così come successivamente specificato;
- la definizione e l’aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società nonché l’evolversi del panorama normativo) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l’altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze;

Errenergia srl

- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In generale, tutti i soggetti coinvolti devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (TUS) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché tutte le regole interne stabilite dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare tutti i lavoratori devono comunicare tempestivamente, alle Funzioni individuate e nelle modalità definite nelle procedure operative, situazioni di pericolo, avvenuti incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure operative.

In particolare, i soggetti preposti alla sorveglianza sull'adempimento degli obblighi (datore di lavoro e RSPP) devono:

- comunicare all'ODV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione.

Sono previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività e un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È altresì previsto un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dei presidi di controllo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo sono adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali.

5.5 Presidi di controllo

Errenergia srl

Quanto ai presidi strettamente attinenti l'area di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, Errenergia si è dotata di un sistema di gestione salute e sicurezza che integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.

In osservanza alla normativa prevista in particolar modo dal D.Lgs. 81/2008, la Società è costantemente impegnata nell'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Come pure evidenziato, in sede di Parte Generale del presente Modello, la Società ha previsto, inoltre, idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività e un'articolazione di funzioni che assicurano le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Errenergia ha pure previsto un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dei presidi di controllo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo sono adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Posto che, in questa sede, oltre a quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, si richiama tutta la documentazione attinente la gestione del rischio in materia di sicurezza del lavoro, in particolare il DVR, l'organigramma aziendale della sicurezza, le procedure specifiche e le istruzioni di servizio; di seguito, si individuano alcuni dei principali presidi di controllo posti in essere dai Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione delle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.5.1 Nomina dei responsabili e comunicazione agli enti competenti

Il Datore di Lavoro, ex D.Lgs. 81/2008, provvede alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al primo soccorso e degli addetti alle emergenze in caso d'incendio, etc.).

In particolare:

- i responsabili cui sono stati conferiti i suddetti poteri dal Consiglio di Amministrazione devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- il Datore di Lavoro ha adottato specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

5.5.2 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei vari responsabili aziendali di competenza provvede a:

- individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivi aggiornamenti, eventuali azioni di miglioramento relative alla conformità, rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e relative responsabilità di attuazione;
- effettuare una mappatura periodica delle attrezzature e degli impianti e in particolare di quanti e quali sono sottoposti al rispetto di standard tecnico-strutturali;
- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- definire i requisiti di sicurezza che i soggetti preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici;

- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

5.5.3 Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il supporto dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, dei vari responsabili aziendali di competenza, deve effettuare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza per la sede degli uffici amministrativi e per le tipologie di cantiere in cui il personale di Errenergia opera, tanto al fine di eliminare i pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non sia possibile, ridurre tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Tale analisi vanno formalizzate in un apposito documento ("Documento di valutazione dei rischi"), così come previsto dal TUS e s.m.i., e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente, tra l'altro, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun dipendente nonché quanto previsto dall'art 28 comma 2 lettere da a) a f) del TUS, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro e del Medico Competente e condiviso con il RLS.

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei soggetti competenti (tra cui il Medico Competente), salvo eventuali deleghe, ove ammesse dalla legge, a:

- valutare tutti i rischi associati all'attività, compresi i rischi di interferenza, quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ed elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
- aggiornare il DVR a seguito di mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dall'avvenuta modifica;
- garantire:
 - il diritto di accesso e utilizzo, senza costi, per ogni lavoratore a idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alla mansione svolta;
 - il continuo aggiornamento di un registro/scheda personale riepilogante i dispositivi di sicurezza assegnati ai lavoratori;
- le metodologie per l'analisi e la classificazione degli incidenti;
- la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive.

Con riferimento alla gestione degli appalti e preliminarmente alla stipula del contratto, procede inoltre ad effettuare l'elaborazione, ove previsto dalla normativa vigente, di un documento, da allegare al contratto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Tale documento è denominato:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel caso di appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del T.U.S, ed è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal soggetto Committente;
- DUVRI, per le restanti tipologie di appalti, ed è redatto, ove previsto dall'art. 26 del TUS, dal Datore di Lavoro e/o dal Datore di Lavoro Delegato, in collaborazione con i soggetti competenti in materia.

5.5.4 Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle Strutture/ Funzioni aziendali competenti (tra cui il Medico Competente), salvo eventuali deleghe, ove ammesse dalla legge, a:

- definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori procedure operative finalizzate a:
- garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- gestire le attività in appalto e subappalto ed i relativi rischi di interferenza;
- regolamentare i flussi informativi;
- attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute, l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e i necessari poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo;
- l'effettuazione di attività operative ed istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività relative ad ogni figura professionale dell'Ente;
- la corretta gestione delle situazioni d'emergenza e previsione di prove di emergenza periodiche;
- le modalità operative da seguire nell'appalto di lavori a terzi al fine di assicurare adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, dei vari responsabili aziendali di competenza ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, garantiscono tutti gli adempimenti previsti dal TUS.

Il Datore di Lavoro dispone della piena disponibilità delle risorse economiche senza limiti di spesa se inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro e in tale ambito garantisce che i soggetti che hanno dei compiti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro, siano dotati delle adeguate risorse economiche e dei poteri necessari per adempiere efficacemente ai propri compiti.

In caso di contratti di appalto, Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i soggetti competenti in materia, durante l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare:

- la cooperazione tra i datori di lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (i datori di lavoro dovranno informarsi reciprocamente anche al fine di ridurre i rischi dovuti alle interferenze – qualora si presentassero – tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva).

In caso di appalti ricadenti nel Titolo IV del TUS, il Committente provvede a nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel periodo di attività del cantiere.

5.5.5 Sorveglianza sanitaria

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.

Il Medico Competente, così come previsto dall'art. 25 del TUS, tra l'altro:

- collabora con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi;
- programma ed effettua (i) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, (ii) accertamenti periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;

- formalizza e comunica al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro e/o Datore di Lavoro delegato per la relativa archiviazione).

Qualora all'esito delle visite periodiche, il Medico Competente riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

5.5.6 Informazione e formazione dei lavoratori

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle Direzioni / Funzioni aziendali di competenza a:

predispone un Piano Annuale di Addestramento e Formazione con individuazione delle necessità di formazione al personale;

organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento ai lavoratori neoassunti / soggetti a cambio mansione e programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per aree di appartenenza (tecnici, amministrativi, etc.) e per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso).

- garantire la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa;
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi ed a seguito di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza.

5.5.7 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Il Datore di Lavoro vigila sul corretto espletamento delle attività delegate e, tramite la collaborazione dei Dirigenti e dei Preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'osservanza, da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.5.8 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Le Funzioni aziendali di competenza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede all'individuazione e all'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge, garantendone la adeguata conservazione / archiviazione.

5.5.9 Verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Il Datore di Lavoro, sulla base di un "piano di verifica" predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettua attività di verifica periodica sul sistema di gestione della sicurezza, con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello. Inoltre, il Datore di Lavoro:

- approva il piano delle verifiche annuale che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- esamina ed effettua controlli sui verbali delle verifiche periodiche relativi agli interventi di verifica e, in particolare, sui rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e sul relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le relative tempistiche;
- approva il piano di azione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifica lo stato di avanzamento del piano di azione avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.

5.5.10 Sorveglianza e sistema disciplinare

Il Datore di Lavoro anche attraverso i soggetti preposti, effettua attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei dipendenti, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Datore di Lavoro applica, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari.

I Documento di Valutazione dei Rischi, i DUVRI e ogni altra analisi o documentazione predisposta dalla Società in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 sono adeguatamente aggiornati e copia della documentazione è opportunamente conservata, secondo quanto previsto pure dal Modello di Gestione della Qualità. La suddetta documentazione va trasmessa all'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Direzione, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e / o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

5.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

6. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

6.1 Fattispecie rilevante ex art. 25 decies DLgs 231/2001

Tra i reati a fondamento della responsabilità ricompresi nell'area dei reati contro l'amministrazione della giustizia, il D. Lgs 231/2001 annovera l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art 377 bis cp che recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Soggetti con facoltà di non rispondere sono:

- indagati e imputati, anche in procedimenti connessi o collegati;
- i prossimi congiunti dell'imputato salvo le ipotesi in cui abbiano loro stessi presentato denuncia, querela o istanza ovvero risultino direttamente, ovvero attraverso un prossimo congiunto, persone offese dal reato;
- i testimoni, rispetto a fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

6.2 Le attività sensibili ex artt. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

In relazione al reato ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, l'area ritenuta più specificatamente a rischio risulta essere quella relativa alle seguenti attività:

- Gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere.

6.3 Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti al processo in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

Errenergia srl

- Amministratore Delegato
- Presidente
- Consiglieri di Amministrazione
- Responsabile Amministrazione
- dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”);

6.4 Protocolli comportamentali

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dei Protocolli allegati, che qui si intendono integralmente richiamati, al fine di prevenire il verificarsi di delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti summenzionati che sia ricompreso tra i destinatari del Modello e del Codice Etico, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

È considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e motivo di applicazione del Sistema Disciplinare, se chiunque tra i soggetti in premessa, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori dell'organizzazione, o di altri soggetti non direttamente collegati, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio all'organizzazione.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il Vertice Aziendale per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

6.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di

Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

7. DELITTI INFORMATICI

7.1 Le fattispecie di reato rilevanti ex art. 24 bis del DLgs 231/2001

Nella presente Parte Speciale “B”, si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24-bis del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'impedimento o l'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni artefatte. Salvo che le condotte non siano state commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema, il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Errenergia srl

L'art. 617-quinquies punisce il solo fatto dell'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a questi concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte previste dall'articolo che precede dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena. Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo 635-quater che mettano in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La norma, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non fa riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici, essendo sufficiente che i sistemi aggrediti risultino "di pubblica utilità", anche se utilizzati da privati. Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in

concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena. Entrambe, inoltre, sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora le prime rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo. La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento. Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare propedeutiche.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente

l'alterazione successiva alla formazione. Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tale articolo dispone ai documenti informatici pubblici o privati, aventi efficacia probatoria (ovvero sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) si applichi la medesima disciplina prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei (art. da 476 a 493 del Codice Penale). Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni). Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica. Ricorre falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione. Più complesso appare il tema della "falsità ideologica" informatica, posto che, in questo caso, l'oggetto di falsificazione non è l'atto nella sua materialità, ma la circostanza che il pubblico ufficiale o il privato attesti falsamente che il fatto è stato da lui compiuto o in sua presenza, indipendentemente dall'utilizzo o meno dei sistemi informatici, che sarebbero comunque di mero supporto alla condotta illecita. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria il falso ideologico potrebbe compiersi mediante l'immissione di dati o informazioni non veritiere in elenchi o registri gestiti informaticamente.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli. Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

-

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Quanto ad Tekno Project Engineering appare, dunque, del tutto trascurabile la possibilità di realizzazione di tale fattispecie di reato dal momento che il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

7.2 Le attività Sensibili ex art 24 bis del DLgs 231/2001

Premesso che tra i numerosi delitti informatici richiamati dal D. Lgs. 231/2001, che sopra si è ritenuto di riportare in toto, i profili di rischio rinvenuti in concreto riguardano per lo più la fattispecie della Falsità in documenti informatici pubblici di cui all'art. 491 bis, e per le ipotesi non rientranti nell'art. 640 ter, la fattispecie di Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, di cui all'art. 615 quater, di Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico di cui all'art. 615-ter c.p., e di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635-bis c.p., Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. In particolare, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale ed anche, eventualmente, in collaborazione con soggetti esterni:

- utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet;
- gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché
- sicurezza informatica;
- erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security).
- trasmissione di documenti in formato elettronico alla PA nei casi di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività o altre operazioni similari;
- gestione degli accessi a sistemi informatici e telematici gestiti dalla PA o anche da privati per la trasmissione di documenti amministrativi (es. modello F24, ecc.) ed informazioni di qualsiasi genere.

7.3 Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti al processo in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Amministratore Delegato
- Presidente
- Consiglieri di Amministrazione
- Responsabile Amministrazione
- dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari");

- Possono altresì essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, anche i seguenti soggetti esterni: - collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società; - fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società

7.4 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione dei sistemi informativi aziendali, devono attenersi.

- operare nel rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - Modello
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- installare esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati in materia di violazione del diritto d'autore, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.
- non deve essere consentito l'accesso nelle aree riservate (es: server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone prive di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, tale accesso deve essere attuato nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere di norma limitato alle sole attività lavorative;

Errenergia srl

- le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali devono essere applicate secondo le regole aziendali definite e in linea con i requisiti normativi;
- garantire che la sicurezza logica e fisica dei sistemi informativi della Società sia gestita nel rispetto delle regole interne e mantenendo e aggiornando costantemente le componenti infrastrutturali (HW e SW) che ne garantiscano l'efficacia.

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
 - intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria (es: bilancio d'esercizio, attestazioni o autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di firma digitale, ecc.) in assenza, ove consentito dalla legge, di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi non autorizzati;
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (es: Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.);
- lasciare il proprio Personal Computer senza protezione password e controllo degli accessi;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- rivelare ad altri (se non a seguito di delega formale) od utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati.

- installare software privi di licenza sui computer della Società ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright senza l'autorizzazione espressa del detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli;
- effettuare download illegali e utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- effettuare l'upload e il download di software gratuiti (freeware e shareware), nonché utilizzare documenti provenienti da siti web o http, se non strettamente attinenti all'attività lavorativa e previa verifica dell'attendibilità dei siti in questione;
- arrecare qualsiasi forma di danno, attraverso l'utilizzo improprio non autorizzato, all'onore o alla reputazione dell'autore di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione della Società al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- diffondere all'esterno della Società codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- trasmettere telematicamente alle PA dati non verificati;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Divisione;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc.).
- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore; - scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

7.5 Presidi di controllo

Al fine dell'azzeramento/contenimento del rischio reato l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta una serie di procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio sopra indicate.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

Posto che si richiama quanto previsto in sede di Manuale Qualità e, in particolare, la procedura (P-F01, Gestione del Sistema Informatico Aziendale), vengono, comunque, di seguito riassunti gli *steps* operativi che i destinatari sono tenuti a seguire nell'ambito delle attività a rischio come sopra individuate e ulteriori presidi di integrazione delle procedure aziendali posti in essere dalla Società nell'ambito della gestione dei sistemi informativi aziendali.

Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi

- Accesso ai sistemi informativi aziendali solo per il personale autorizzato.
- Riconoscimento dell'utente attraverso username e password nominali.
- Configurazione delle password di dominio e degli applicativi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Gestione dei backup

- Effettuazione di backup per i sistemi in uso.
- Gestione delle attività di backup esclusivamente da parte del personale autorizzato.
- Accesso ai supporti di backup esclusivamente per il personale abilitato.

Gestione di software, apparecchiature, dispositivi, programmi informatici e della sicurezza della rete

- Dotazione di software con licenza per le postazioni di lavoro.
- Protezione della rete tramite firewall.
- Filtro in ingresso della posta elettronica da sistemi antispam e antivirus.
- Gestione dell'infrastruttura di rete esclusivamente da parte del personale autorizzato.

- Formalizzazione di specifici accordi, contenenti le clausole di risoluzione ex. D.Lgs. 231/2001, con un consulente esterno per la gestione dei sistemi informativi
- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dei sistemi informativi a cura della Società.

7.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

8. REATI AMBIENTALI

8.1 Premessa

La Legge 22 maggio 2015 n.68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (innanzitutto prevedendo un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

La nuove fattispecie di reato che possono fondare la responsabilità penale degli enti vanno ad allungare il già lungo elenco di reati previsto dall'art. 25 undecies, prima dell'entrata in vigore delle nuove norma.

Di seguito si riporta, sinteticamente, prima l'elenco delle "vecchie" fattispecie e poi la descrizione delle nuove.

Le fattispecie punibili, prima dell'entrata in vigore della L. 68/2015 erano:

- Scarico non autorizzato di acque reflue
- Scarico di acque reflue senza rispettare le prescrizioni relative alle autorizzazioni applicabili
- Scarico acque reflue nelle quali siano contenute sostanze inquinanti superiori a quelle stabilite dalle tabelle di riferimento
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
- Miscelazione di rifiuti
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Traffico illecito di rifiuti
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

Errenergia srl

- Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Di seguito si riportano, le nuove fattispecie di reati ambientali introdotte nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01 dalla L. 68/2015:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-quater cp)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

Errenergia srl

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies cp)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies cp)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede aggravamenti di pena: quando dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; e quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Circostanze aggravanti dei delitti associativi (art.452-octies cp)

L'articolo 452 octies del codice penale prevede le seguenti circostanze aggravanti dei delitti associativi:

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Per i delitti associativi aggravati a sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

8.1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Fatta questa necessaria premessa di inquadramento generale dei nuovi termini delle responsabilità delle imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il compimento di reati “ambientali” nell’interesse o a vantaggio delle società, di seguito veniamo ad individuare le fattispecie di reato per cui si sia registrata la presenza di un rischio superiore a trascurabile.

- Inquinamento ambientale;
- Delitti colposi contro l’ambiente
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- Miscelazione di rifiuti
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Traffico illecito di rifiuti
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

8.2 Le attività sensibili ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 nell’ambito della gestione degli adempimenti in materia ambientale:

- gestione degli scarichi di acque reflue;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- gestione delle sostanze pericolose;
- gestione delle emissioni delle caldaie ad uso riscaldamento.

8.3 Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti al processo in oggetto prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Presidente
- Amministratore Delegato
- RSPP

8.4 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione delle tematiche in materia ambientale, devono attenersi:

- operare nel rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - regolamenti (comunitari, nazionali, regionali, locali);
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo
- effettuare la raccolta e il deposito temporaneo in sito dei rifiuti assimilabili agli urbani, urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, correttamente classificandoli e caratterizzandoli nelle categorie e classi di pericolo previste;
- affidare i rifiuti urbani e assimilati ai Servizi ad hoc autorizzati a livello locale mediante adeguata convenzione, per il trasporto e smaltimento nei termini di legge;
- affidare i rifiuti speciali, pericolosi e non a Società di trasporto e recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- rispettare i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- garantire che i fornitori incaricati dalla Società utilizzino certificati di analisi di rifiuti contenenti indicazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- garantire il rispetto delle normative inerenti la gestione delle sostanze pericolose e il loro stoccaggio;

Errenergia srl

- garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di emissione atmosferiche e qualità dell'aria;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole di comportamento;
- evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive;
- assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione (Arpa, Corpo Forestale, ecc.) siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- impegnarsi a conservare le risorse naturali, minimizzando l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle attività di business.

È fatto esplicito divieto di:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo, ovvero immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi di comportamento e di controllo contenuti nel presente protocollo, nonché della regolamentazione in materia di gestione ambientale;
- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente.

8.5 Presidi di controllo

Al fine dell'azzeramento/contenimento del rischio reato l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta una serie di procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio sopra indicate.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

Posto che si richiama quanto previsto in sede di Manuale Qualità vengono, comunque, di seguito individuati i Presidi di controllo che devono essere posti in essere dai Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione delle tematiche ambientali.

Gestione e smaltimento dei rifiuti

- Formale individuazione, da parte dell'Amministratore Delegato, dei responsabili delle attività di gestione dei rifiuti con espressa assunzione in capo agli stessi delle relative responsabilità.
- Ove richiesto, conservazione della copia del formulario di identificazione del rifiuto.
- In sede di qualificazione del fornitore, acquisizione, da parte della Società, delle autorizzazioni al trasporto e smaltimento.
- Ove richiesto dalla normativa, gestione dei rifiuti (trasporto, recupero e smaltimento) da parte di fornitori debitamente autorizzati dagli Enti competenti (ad esempio la Regione).
- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto da parte della Società.

8.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

9. IMPIEGO LAVORATORI IRREGOLARI

9.1 Fattispecie rilevante ex art 25-duodecies

L'art. 25-duodecies del Decreto stabilisce che "in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da 10 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Tuttavia, il reato presupposto in commento, già previsto dal Decreto Lgs. n. 286/1998 (o "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione") sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto nelle ipotesi in cui:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In definitiva, la responsabilità amministrativa dell'ente concerne soltanto le ipotesi aggravanti appena descritte (vale a dire i casi in cui i lavoratori occupati siano più di tre, o siano minorenni o si versino nella fattispecie di sfruttamento illecito) e non invece tutti i casi in cui vengano assunti lavoratori di paesi terzi con soggiorno irregolare.

Inoltre, ovviamente, alla luce dei principi generali contenuti nel Decreto, l'ente è punibile solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

9.2 Le Attività Sensibili ex art 25-duodecies

In relazione al reato ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, l'area ritenuta più specificatamente a rischio risulta essere quella relativa alle seguenti attività:

- selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese i cui dipendenti siano in tutto o in parte provenienti da Paesi extracomunitari.

9.3 Destinatari

- Amministratore Delegato
- Presidente
- Ufficio Amministrazione (esternalizzato)
- Consulente del lavoro
- Società esterna incaricata di selezione personale (quando coinvolta)
- Appaltatori o altri soggetti parti di contratti di somministrazione lavoro

Nel caso in cui la funzione di selezione ed assunzione del personale sia svolta da eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto di Tekno Project Engineering, questi ultimi dovranno garantire il rispetto dei principi e l'osservanza dei divieti contenuti nella presente Parte Speciale.

9.4 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di acquisto e vendita di beni o servizi nell'interesse o per conto di Tekno Project Engineering, devono attenersi:

- operare nel rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che eventuali lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;

E' fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

9.5 Presidi specifici

Al fine dell'azzeramento/contenimento del rischio reato l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta una serie di procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio sopra indicate.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

Vengono, comunque, di seguito riassunti gli *steps* operativi che i destinatari sono tenuti a seguire nell'ambito delle attività a rischio come sopra individuate e ulteriori presidi di integrazione delle procedure aziendali esistenti.

In caso di assunzione di lavoratori stranieri, l'Ufficio Personale annota in apposito registro i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno, registrando il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda;

- in caso di mancato produzione del rinnovo del permesso di soggiorno, l'Ufficio Personale dovrà dare immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, all'Amministratore Unico della Società il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la Società si assicura che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati da Tekno Project Engineering in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico, prevedendo apposite clausole contrattuali che comportino la risoluzione di ogni rapporto contrattuale nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge;

- la Società provvede ad archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

- la Società applica sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;

Fermo restando quanto indicato nel Protocollo di Gestione del Personale, in particolare riguardo al processo di selezione e assunzione, per prevenire i rischi del reato di impiego di lavoratori irregolari, il personale addetto alle procedure di assunzione e i consulenti del lavoro esterni, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Vertice Aziendale una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.

9.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla predisposizione di forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza (di cui al documento allegato FLUSSI VERSO L'ODV), tutti i destinatari coinvolti nel processo in oggetto informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiscono, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione e, in caso di modifiche nell'assetto organizzativo della Società o nella normativa, segnala e propone adeguamenti del presente Modello

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

